



GAL LANGHE ROERO LEADER
Soc. Consort. a r. l.
Via Umberto I, 1
12060 Bossolasco (CN)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader

Programma di Sviluppo Locale
“COLLINE DA VIVERE: relazioni in Langhe e Roero”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Costruzione o completamento di filiere produttive locali

Misura 312 az. 1 e az. 2 (misura principale)
Misure 121, 123 az. 3 (misure collegate)

Allegati generali validi per tutte le misure:

Allegato A - Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

- Allegato A 1 - Schema di progetto di filiera
- Allegato A 2 - Dichiarazione di adesione all'accordo di filiera
- Allegato A 3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
- Allegato A 4 - Dichiarazione di assenso della forma cooperativa/associativa alla realizzazione dell'intervento
- Allegato A 5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario
- Allegato A 6 - Dichiarazione in materia di “de minimis”
- Allegato A 7 - Dichiarazione di impegno a partecipare ai corsi di formazione/aggiornamento

Allegato B - Schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipo

Allegato C - Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo

Allegato D - Modello di targhetta commemorativa ed esplicativa con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi.

PREMESSA

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di **PROGETTI DI FILIERA**, di progetti cioè cui devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della filiera nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono.

Il bando ha una struttura piuttosto articolata perché alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia (ad esempio, imprenditori agricoli, microimprese di trasformazione, microimprese di commercializzazione...); per ciascuna tipologia il PSR definisce una normativa specifica, che il bando deve necessariamente rispettare.

Per individuare le sezioni del bando che riguardano la propria specifica impresa, ciascun soggetto interessato può fare riferimento allo schema esplicativo seguente:

<p>PARTE I – INDICAZIONI GENERALI</p> <p>La prima parte del bando contiene le indicazioni di carattere generale, che comprendono gli obiettivi, le condizioni di ammissibilità e i criteri di valutazione.</p> <p><u>Tutte le imprese che aderiscono alla filiera e che intendono, quindi, presentare una domanda di contributo devono leggere con attenzione la prima parte del bando.</u></p> <p>In particolare si consiglia di approfondire, in via preliminare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione di progetto di filiera (art. 4) - l'area di applicazione del bando (art. 5) 	<p>da pag. 4 a pag. 9</p> <p>pag.6 pag. 9</p>
--	---

<p>PARTE II – INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE</p> <p>La seconda parte del bando descrive le tipologie di investimento e le spese ammissibili distinte <u>in diverse Sezioni</u>, in ragione delle caratteristiche soggettive delle imprese che partecipano al progetto di filiera; <u>ogni impresa deve, quindi, leggere con attenzione soltanto la parte di suo specifico riferimento; in particolare:</u></p>	<p>da pag.10 a pag.44</p>
---	-------------------------------

Tipologia di imprese	Misura di riferimento del PSR	Sezione di interesse nell'ambito del bando
Imprenditori agricoli professionali (definiti dal d.lgs. 99/04), titolari di aziende agricole	121	Sezione I Artt. 6 / 18 da pag. 10 a pag. 20
Microimprese* ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Ministero delle attività 18/04/05, iscritte al registro delle imprese, che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato (esclusi i prodotti della pesca), per le quali almeno il 60% della materia prima trasformata e commercializzata sia di provenienza extra-aziendale	123.3	Sezione II Art. 19 / 29 da pag. 21 a pag. 29
Microimprese* ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Ministero delle attività 18/04/05, iscritte al registro delle imprese, che non rientrano nella tipologia descritta al punto precedente	312.1	Sezione III Art. 30 / 40 da pag. 30 a pag. 37
Microimprese* (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005) in corso di costituzione che abbiano già chiesto e ottenuto l'attribuzione del numero di partita IVA, a condizione che si impegnino a compiere tutti gli adempimenti amministrativi	312.2	Sezione IV Art. 41 / 51 da pag. 38 a pag. 44

* Ai sensi della normativa citata, sono microimprese le realtà che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro. Le imprese (escluse le imprese agricole) che non rispettano tali parametri dimensionali non possono partecipare al bando.

<p>PARTE III – PROCEDURE</p> <p>La terza parte del bando presenta le modalità di presentazione delle domande di contributo (termini di presentazione della domanda e di realizzazione degli interventi, documentazione da produrre, modalità di svolgimento dell'istruttoria, ...).</p> <p><u>Come per la Parte I, anche in questo caso, tutte le imprese che aderiscono alla filiera e che intendono presentare una domanda di contributo devono leggere con attenzione la terza parte del bando.</u></p>	<p>da pag. 45</p> <p>a pag. 54</p>
---	--

I PARTE - INDICAZIONI GENERALI

Articolo 1. Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) “GAL LANGHE ROERO LEADER” utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 4 Leader, concede contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione degli interventi coerenti contenuti nelle sezioni di seguito indicate, purché inseriti in un progetto di filiera come descritto al successivo art. 4:
 - Parte II – Sezione 1 – Misura 121 art. da 6 a 18
 - Parte II – Sezione 2 – Misura 123 az. 3 art. da 19 a 29
 - Parte II – Sezione 3 – Misura 312 az.1 art. da 30 a 40
 - Parte II – Sezione 4 – Misura 312 az.2 art. da 41 a 51

Articolo 2. Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione n. 171 del 04/02/2009, ha approvato, nell’ambito dell’Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2103, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL “Langhe Roero Leader Società Consortile a responsabilità limitata” e intitolato “COLLINE DA VIVERE: relazioni in Langhe e Roero”, il cui tema strategico unificante è quello di aumentare la qualità della vita nelle colline a prevalente vocazione rurale di Langhe e Roero attraverso una diversificazione dell’economia rurale volta ad aumentare l’attrattività del territorio, sia nei confronti della popolazione potenzialmente residente, con particolare attenzione ai giovani e alle donne, sia nei confronti della naturale vocazione turistica estendendone la stagionalità.
2. Il Piano di Sviluppo del GAL Langhe Roero Leader si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l’attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti settori o ambiti d’intervento:
 - Linea di intervento 1: Relazioni tra imprese e territorio – Sviluppo delle filiere produttive locali, interventi a supporto dello sviluppo e della crescita competitiva delle filiere locali
 - Linea di intervento 2: Turismo da vivere: relazioni tra turismo e territorio – Interventi volti alla valorizzazione dell’offerta turistica
 - Linea di intervento 3: Vivere in relazione: relazioni per una società attiva – Servizi alla persona e al territorio
 - Linea di intervento 4: Vivere il territorio: relazioni con il patrimonio naturale e culturale – Interventi volti al recupero del patrimonio rurale architettonico e naturalistico
3. Per ciascun ambito il GAL attiva una linea d’intervento costituita da una misura principale dell’asse 3 del PSR, alla quale si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell’obiettivo della linea d’intervento stessa.
4. Nello specifico del bando in oggetto, esso si inserisce nella linea 1: Valorizzazione delle produzioni tipiche locali attraverso il rafforzamento e l’integrazione delle filiere produttive, che si propone i seguenti obiettivi:
 - favorire il miglioramento competitivo e consolidare le filiere locali agricole e/o artigianali di prodotti già esistenti, anche attraverso la creazione di nuove microimprese;
 - sostenere la nascita di potenziali nuove filiere su produzioni agricole e/o artigianali di nicchia, anche attraverso la creazione di nuove microimprese.
5. Nell’ambito dell’elaborazione del PSL e delle attività delle prime fasi di programmazione, in particolare attraverso l’attività di studio e animazione territoriale, realizzata nell’ambito della Misura 321.1a “Studio per l’avvio dell’attività di sportello per lo sviluppo e la creazione di impresa”, sono state individuate le filiere relative alle produzioni che maggiormente possono contribuire a rafforzare l’immagine del territorio, anche nei confronti dei mercati esterni. Le produzioni inserite nelle filiere individuate sono fortemente legate a fattori culturali, sociali o ambientali propri del territorio di origine oltre a possedere delle peculiarità legate a determinate caratteristiche organolettiche e nutrizionali (componenti nutritivi, sapore, odore, aroma etc.). Per le imprese artigianali le produzioni nelle filiere si caratterizzano in quanto appartenenti all’artigianato tipico, artistico, di qualità del territorio di riferimento.

6. Le filiere individuate sul territorio di riferimento sono le seguenti:
- a) Filiera ortofrutticola e dei frutti a guscio con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti.
 - b) Filiera della nocciola Piemonte IGP, con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti.
 - c) Filiera vitivinicola, limitatamente alle produzioni dei seguenti vini DOC: Langhe Dolcetto e Dolcetto d'Alba limitatamente ai vigneti di montagna¹, Pelaverga², Alta Langa³; Nascetta DOC qualora la denominazione venga autorizzata nei termini di scadenza del bando.
 - d) Filiera lattiero-casearia, con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione e confezionamento di latte vaccino, caprino, ovino, equino da commercializzare fresco o trasformato per la produzione di formaggi "in purezza", misti o di prodotti derivati.
 - e) Filiera dei cereali autoctoni quali:
 - Mais, esclusivamente per le varietà cosiddette "tradizionali"⁴ e non ibridi;
 - Grano tenero;
 - Farro.
 - f) Filiera del miele.
 - g) Filiera della patata con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione del prodotto, limitatamente alle produzioni realizzate con i metodi dell'agricoltura biologica, integrata, e che abbiano implementato il sistema di rintracciabilità ai sensi del Regolamento CE 178/2002.
 - h) Filiera della carne bovina, suina, ovina e caprina, anche trasformata nell'ambito di preparazioni gastronomiche artigianali.
 - i) Filiera dei salumi.
 - j) Filiera di lavorazione delle erbe officinali, limitatamente alla produzione, trasformazione e commercializzazione. Non sono ammesse le essenze e gli olii essenziali (non compresi nell'Allegato I del Trattato), limitatamente alle Misure 121 e 123.5.
 - k) Filiera artigianale inerenti i seguenti prodotti:
 - Lavorazione della pietra di Langa, limitatamente alle microimprese che si caratterizzano per produzioni di artigianato tipico – artistico di qualità e arredo urbano (panchine, fontane, ecc...). Si precisa che non sono ammissibili investimenti in attività estrattiva e di prima lavorazione grezza e per utilizzo in campo edile o pavimentazione.
 - Legno di castagno, in relazione a produzioni di artigianato tipico-artistico e di qualità, arredamento, paleria, utilizzo in campo edile (architravi, balconate, ...)
 - Gessi del Roero, in riferimento a produzioni di artigianato tipico-artistico e di qualità utilizzati prevalentemente nelle ristrutturazioni e/o recuperi edilizi (solai di gesso con lavorazioni in rilievo, stemmi, decorazioni, ...).
7. Per ciascuna filiera sono stati individuati i contenuti degli accordi che gli operatori dovranno sottoscrivere al fine di formalizzare l'impegno concreto di ciascuno a vantaggio della crescita di competitività della filiera nel suo complesso.
8. Il GAL in particolare ritiene che gli accordi tra operatori stipulati nell'ambito della patata, possano prevedere un'azione di coordinamento e di indirizzo svolta da un soggetto collettivo (es. Consorzio) cui tutte si impegnino a fare riferimento per garantire un'effettiva integrazione di filiera.
9. Per le filiere dell'ortofrutta, frutta a guscio, vitivinicola, lattiero-caserario, cereali autoctoni, miele, carne, salumi, erbe officinali il GAL ritiene che gli accordi di filiera debbano conseguire la finalità di far collaborare tra loro le imprese del settore (attraverso, ad esempio, la realizzazione di fasi di lavorazione congiunta e/o la fornitura di prodotti) e/o di legare le produzioni a nuovi canali di commercializzazione e vendita anche attraverso sistemi di e-commerce e/o accordi con punti vendita sul territorio integrati con altri prodotti. Le aziende che partecipano all'Accordo di filiera devono appartenere almeno ad una delle suddette fasi.
10. Per le filiere artigianali, considerata l'assenza di precedenti azioni specifiche svolte dal GAL in favore della loro integrazione, il GAL stesso ritiene che gli accordi di filiera debbano conseguire la finalità di far collaborare tra loro le imprese del settore (attraverso, ad esempio, la realizzazione di fasi di lavorazione

¹ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n° 14054 del 17 settembre 2010.

² Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 ottobre 1995; G.U. n° 270 del 18/11/1995.

³ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 ottobre 2002; G.U. n° 275 del 23/11/2002.

⁴ Vedere elenco CRA.MAC. (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Unità di ricerca per la maiscoltura) disponibile sul sito del GAL Langhe Roero Leader.

congiunta e/o la fornitura di prodotti) e/o di legare le produzioni artistiche artigianali ai canali di commercializzazione. A titolo esemplificativo si precisa che le fasi dell'Accordo di filiera delle aziende artigiane sono: produzione, trasformazione/lavorazione, distribuzione/commercializzazione anche presso punti vendita. Le aziende che partecipano all'Accordo di filiera devono appartenere almeno ad una delle suddette fasi.

11. Per la filiera del miele non è ammissibile l'acquisto di arnie e di materiale da nomadismo.
12. Le filiere possono coinvolgere operatori economici attivi in diversi settori (imprese agricole, imprese di trasformazione, imprese di commercializzazione, imprese di ristorazione...).
13. Indipendentemente dalla presentazione delle domande di contributo, nell'accordo di filiera devono essere presenti almeno due delle fasi classiche di cui si compone una filiera (produzione primaria, trasformazione, distribuzione/commercializzazione, ristorazione); si precisa che i soggetti operanti nell'ambito della ristorazione possono richiedere contributo esclusivamente per la commercializzazione dei prodotti di filiera (es. punto vendita), mentre sono esclusi investimenti di altra natura.

Articolo 3. Obiettivi

1. Il presente Bando Pubblico è emesso in attuazione della Linea d'intervento 1, Relazioni tra imprese e territorio – Sviluppo delle filiere produttive locali, interventi a supporto dello sviluppo e della crescita competitiva delle filiere locali. In tali ambiti il GAL intende sostenere gli investimenti realizzati con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti delle filiere agroalimentari e/o artigianali indicate all'art. 2 comma 6, mediante l'apertura della presentazione di domande ai sensi delle seguenti misure:
 - 312 azione 1: Sostegno allo sviluppo di microimprese
 - 312 azione 2: Sostegno alla creazione di microimprese
 - 121: Ammodernamento delle aziende agricole
 - 123 azione 3: Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Obiettivo del Bando Pubblico è la costruzione o il completamento di filiere locali mediante interventi materiali nelle imprese appartenenti ai diversi segmenti della filiera (produzione, trasformazione, commercializzazione) finalizzati all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di:
 - agevolare una efficace integrazione tra le fasi;
 - favorire un migliore accesso al mercato da parte delle produzioni dell'area del GAL, anche attraverso collegamenti con la ristorazione tipica locale e/o punti vendita;
 - favorire l'introduzione di innovazione nelle imprese che partecipano alle filiere;
 - favorire la creazione di microimprese attive nelle filiere, nelle aree a minore tasso di sviluppo per favorire la nascita di un nuovo tessuto imprenditoriale.
3. In relazione a ciascuno degli obiettivi definiti, il GAL valuterà, anche su indicazione dell'operatore incaricato della gestione dello Sportello per lo sviluppo e la creazione d'impresa, l'opportunità di attivare specifiche iniziative di formazione/informazione finalizzate a migliorare le competenze dei singoli operatori in funzione della loro integrazione di filiera. A tali iniziative, opportunamente divulgate dal GAL, i soggetti beneficiari di contributi ai sensi del presente bando saranno tenuti a partecipare.

Articolo 4. Condizioni di ammissibilità e requisiti generali

1. La partecipazione al bando è subordinata:
 - a) alla sottoscrizione di un accordo di filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva o artigianale;
 - b) alla dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
 - c) al rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dalla misura di riferimento (misura 121, misura 123.3, misura 312 azione 1 e azione 2, a seconda della tipologia di impresa).

2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi per la realizzazione di progetti di filiera (Schema tipo in Allegato A1) con le seguenti caratteristiche:
- a) con lo scopo di:
 - rafforzare l'integrazione tra le diverse fasi della filiera;
 - favorire un rapporto più diretto tra produttori agricoli/artigiani ed utilizzatori finali dei prodotti (commercianti, ristoratori, albergatori e consumatori);
 - raggiungere obiettivi comuni definiti nell'accordo come per es. la certificazione di qualità, la tracciabilità di filiera, l'innovazione dei processi produttivi o dei prodotti;
 - stipulare nuovi accordi di commercializzazione;
 - stipulare nuovi accordi che riguardano fornitura di servizi tra i diversi operatori della filiera.
 - b) I progetti dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento (almeno due) proposte da aziende/imprese, operanti in una o più fasi delle filiere (produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, ottenimento della certificazione di qualità o della tracciabilità di filiera, scambi di servizi tra operatori ecc.). L'accordo di filiera per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera.
 - c) I progetti di filiera possono inserirsi in vari contesti come quello della vendita diretta nell'ambito di mercati all'aperto o in locali appositamente attrezzati, accordi fra produttori e commercianti, ristoratori, albergatori o cooperative di consumo. Ciò permette di avvicinare sia il consumatore locale che il turista in modo consapevole ai prodotti della zona, creando un rapporto più stretto dei produttori con gli utilizzatori più attenti e sensibili e consentendo, contemporaneamente, una migliore conoscenza dei prodotti e di chi li produce.
3. Il sostegno è accordato agli investimenti promossi da soggetti di cui sia provato l'inserimento in una delle filiere produttive di cui all'art. 2 comma 6, anche per la realizzazione di prodotti finiti tipici che siano il risultato della trasformazione di prodotti agricoli o di lavorazioni artigianali tipiche (con il modulo della domanda dovrà essere presentato un progetto per ciascuna filiera redatto secondo lo schema allegato ai moduli di domanda di ogni singola misura della linea d'intervento). Per le filiere ammesse si intendono sostenere i progetti di investimento previsti dalle singole imprese in filiera (almeno due imprese), come descritto all'art. 4 comma 2, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti da bando all'art. 3.
4. Gli accordi di filiera proposti a fondamento dei progetti di filiera di cui all'art. 2 dovranno: essere **redatti in forma scritta e, se pertinente, registrati in caso d'uso**⁵ secondo lo schema di accordo di filiera allegato ai moduli di domanda di ogni singola misura della linea d'intervento (Allegato A2). Le eventuali spese inerenti la registrazione saranno a carico dei destinatari ultimi del contributo.
5. Con riferimento al numero di domande necessarie per la formulazione di un progetto di filiera, queste devono essere proposte da imprese indipendenti l'una dall'altra (Allegato A3), ad esclusione delle società cooperative.
6. Agli accordi di filiera possono partecipare anche imprese esterne/interne all'area di applicazione di cui all'articolo 5 che nella stessa non realizzino alcun tipo di investimento; queste non potranno beneficiare di alcun contributo erogabile in applicazione del presente bando, ma la loro partecipazione all'accordo sarà valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito di cui al successivo comma 10. In ogni caso almeno due imprese che aderiscono all'accordo di filiera devono presentare domanda di finanziamento sul presente bando.
7. Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, la commissione di valutazione esaminerà se, in sua assenza, il progetto nel suo complesso risulti ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata. Per conservare l'ammissibilità al finanziamento è necessario rispettare i seguenti criteri:
- a) mantenere almeno due contraenti;
 - b) almeno il 50% del valore dell'investimento proposto;
 - c) il rispetto delle finalità del progetto.
- In caso di **risposta affermativa**, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.

⁵ Gli atti da registrare "In caso d'uso" sono quegli atti che devono essere registrati solo quando vengono esposti presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

In caso, invece, di **risposta negativa**, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante. Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata. In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.

8. Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Il GAL, in ogni modo, non assume alcuna responsabilità per i danni che possano derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l'inadempienza di uno di essi.
9. La rinuncia senza giusta causa può essere motivo di esclusione dai prossimi bandi emanati dal GAL.
10. I progetti di filiera saranno valutati in base alla griglia di valutazione qui sotto riportata, e il punteggio ottenuto sarà parte integrante del punteggio di ciascuna domanda singola di finanziamento presentata da coloro che hanno sottoscritto l'accordo di filiera:
11. Non saranno considerati ammissibili a contributo i progetti di filiera che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 13 (compreso). L'inammissibilità del progetto di filiera comporterà la conseguente inammissibilità di tutte le domande inserite nel progetto stesso.

PARAMETRO/ PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MAX
a. Ricadute in ambito di filiera (max. 15 punti)	L'accordo di filiera proposto, a seguito degli interventi realizzati, rappresenta quali tra le seguenti macro-fasi: 1. Produzione materia prima; 2. Prima trasformazione e condizionamento semilavorato; 3. Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito; 4. Distribuzione e commercializzazione; 5. Ristorazione.	3 punti per ogni macro-fase della filiera
b. Tipologia di accordo (max 10 punti)	L'accordo che lega i partecipanti al progetto integrato riguarda almeno 2 fasi della filiera compresa la commercializzazione del prodotto finale	10 punti
	L'accordo che lega i partecipanti al progetto riguarda almeno 2 fasi della filiera non comprensive della commercializzazione del prodotto finale	5 punti
c. Stabilità dell'accordo (max. 5 punti)	La maggior parte delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite, anche in data successiva alla pubblicazione del presente bando, in consorzio o società consortile, anche in forma cooperativa e/o di secondo grado.	5 punti
	La maggior parte delle imprese partecipanti al progetto integrato sono formalmente costituite in associazione temporanea d'impresе e/o dispongono di specifici contratti di fornitura di prodotti.	2 punti
	Le imprese partecipanti al progetto integrato hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che non prevede la costituzione formale di nuove forme associative.	1 punto
d. Numero di imprese coinvolte nell'accordo (max. 6 punti)	Numero dei soggetti sottoscrittori dell'accordo a base del progetto di filiera (purché la loro partecipazione all'accordo sia stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria).	1 punto per ogni soggetto aderente
	Numero di microimprese in corso di costituzione che abbiano già chiesto e ottenuto il numero di partita IVA, sottoscrittori dell'accordo a base del progetto di filiera (purché la loro partecipazione all'accordo sia stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria)	3 punti per ogni soggetto aderente
e. Ricadute ambientali (max. 4 punti)	L'intervento è realizzato nell'ambito di una filiera in cui almeno una delle aziende/imprese facente domanda è dotata di almeno una certificazione a valenza ambientale (ISO 14000, EMAS, Ecolabel)	3 punti
	L'intervento è realizzato nell'ambito di una filiera in cui almeno una delle aziende/imprese facente domanda ha avviato, in termini dimostrabili, almeno un processo di certificazione a valenza ambientale (ISO 14000, EMAS, Ecolabel), pur non avendo ancora concluso la procedura per ottenere il relativo riconoscimento.	1 punto
	L'intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità ambientale per l'utilizzo da parte di almeno una delle aziende di fonte energetica rinnovabile nel ciclo produttivo che soddisfi almeno il 25% del fabbisogno energetico aziendale documentato dell'azienda stessa	1 punto
f. Appartenenza a sistemi di qualità certificati (max. 6 punti)	Numero dei soggetti sottoscrittori dell'accordo a base del progetto di filiera, appartenenti ai sistemi di qualità certificati DOP, IGP, DOC, BIOLOGICO (purché la loro partecipazione all'accordo sia stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria)	2 punti per ogni soggetto aderente

Articolo 5. Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio del G.A.L. Langhe Roero Leader e segnatamente nei seguenti Comuni:

1. Alba *(si veda nota)	18. Castiglione Falletto	35. Levice	52. Pezzolo Valle Uzzone
2. Albaretto della Torre	19. Castiglione Tinella	36. Magliano Alfieri	53. Prunetto
3. Arguello	20. Castino	37. Mango	54. Rocchetta Belbo
4. Baldissero d'Alba	21. Ceresole d'Alba	38. Mombarcaro	55. Roddino
5. Barbaresco	22. Cerretto Langhe	39. Monchiero	56. Rodello
6. Barolo	23. Cissone	40. Monesiglio	57. San Benedetto Belbo
7. Belvedere Langhe	24. Cortemilia	41. Monforte d'Alba	58. Santo Stefano Belbo
8. Benevello	25. Cossano Belbo	42. Montaldo Roero	59. Santo Stefano Roero
9. Bergolo	26. Cravanzana	43. Montelupo Albese	60. Serralunga d'Alba
10. Bonvicino	27. Feisoglio	44. Monteu Roero	61. Serravalle Langhe
11. Borgomale	28. Gorzegno	45. Murazzano	62. Sinio
12. Bosia	29. Gottasecca	46. Neive	63. Somano
13. Bossolasco	30. Govone	47. Neviglie	64. Torre Bormida
14. Camerana	31. Grinzane Cavour	48. Niella Belbo	65. Treiso
15. Camo	32. Igliano	49. Novello	66. Trezzo Tinella
16. Castelletto Uzzone	33. La Morra	50. Paroldo	67. Verduno
17. Castellinaldo	34. Lequio Berria	51. Perletto	68. Vezza d'Alba

* Per quanto riguarda il Comune di Alba sono ammissibili i progetti di investimento realizzati nelle seguenti aree:

- **Frazione Como:** Fogli di Mappa n° 57 – 63 – 62 – 56 – 55 – 58
- **Frazione San Rocco Seno d'Elvio:** Fogli di Mappa n° 69 – 40 – 52 – 59 – 60 – 70
- **Frazione San Rocco Cherasca:** Fogli di Mappa n° 64 – 65
- **Località Biglini:** Fogli di Mappa n° 9 – 10 – 6 – 7
- **Frazione Santa Rosalia:** Fogli di Mappa n° 44 – 43 – 46
- **Frazione Scaparone:** Foglio di Mappa n° 8
- **Località Serre:** Fogli di Mappa n° 53 – 54 – 52 – 58
- **Frazione Gallo:** Fogli di Mappa n° 31 – 30 – 29 – 28

PARTE II – INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE

Sezione 1. MISURA 121 “AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE”

Articolo 6. Obiettivi della misura

1. Secondo quanto previsto da PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE	<p>Gli obiettivi possono così essere riassunti: miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole, accrescendone la competitività e promuovendone lo sviluppo sostenibile, che si raggiunge attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ammodernamento delle aziende per favorire la diversificazione produttiva verso i prodotti di nicchia da trasformare nel processo di costituzione delle microfiliere; • aumento della produzione dei prodotti che costituiscono le microfiliere per rispondere alla domanda dell'industria di trasformazione integrando l'azienda agricola in progetti di microfiliera; • contenimento dei costi di produzione attraverso innovazioni di processo. <p>La presente azione punta a coinvolgere attivamente le aziende agricole nel processo di creazione di microfiliere su prodotti nuovi o in progetti di sviluppo del territorio legati a nuove opportunità e prodotti. Le aziende agricole dovranno dunque partecipare attivamente in un'ottica di integrazione alla diversificazione produttiva prevista dal tema catalizzatore mettendosi in relazione con altri comparti produttivi all'interno delle microfiliere.</p>
--------------------------------------	---

Articolo 7. Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando, ai sensi della Misura 121, gli imprenditori agricoli professionali titolari di aziende agricole, in forma singola o in forma associata, che operano nell'ambito delle seguenti filiere:
- a) Filiera ortofrutticola e dei frutti a guscio con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti.
 - b) Filiera della nocciola Piemonte IGP, con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti.
 - c) Filiera vitivinicola, limitatamente alle produzioni dei seguenti vini DOC: Langhe Dolcetto e Dolcetto d'Alba limitatamente ai vigneti di montagna⁶, Pelaverga⁷, Alta Langa⁸; Nascetta DOC qualora la denominazione venga autorizzata nei termini di scadenza del bando.
 - d) Filiera lattiero-casearia, con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione e confezionamento di latte vaccino, caprino, ovino, equino da commercializzare fresco o trasformato per la produzione di formaggi “in purezza”, misti o di prodotti derivati.
 - e) Filiera dei cereali autoctoni quali:
 - Mais, esclusivamente per le varietà cosiddette “tradizionali”⁹ e non ibridi;
 - Grano tenero;
 - Farro.
 - f) Filiera del miele.

⁶ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n° 14054 del 17 settembre 2010.

⁷ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 ottobre 1995; G.U. n° 270 del 18/11/1995.

⁸ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 ottobre 2002; G.U. n° 275 del 23/11/2002.

⁹ Vedere elenco CRA.MAC. (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Unità di ricerca per la maiscoltura) disponibile sul sito del GAL Langhe Roero Leader.

- g) Filiera della patata con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione del prodotto, limitatamente alle produzioni realizzate con i metodi dell'agricoltura biologica, integrata, e che abbiano implementato il sistema di rintracciabilità ai sensi del Regolamento CE 178/2002.
 - h) Filiera della carne bovina, suina, ovina e caprina, anche trasformata nell'ambito di preparazioni gastronomiche artigianali.
 - i) Filiera dei salumi.
 - j) Filiera di lavorazione delle erbe officinali, limitatamente alla produzione, trasformazione e commercializzazione. Non sono ammesse le essenze e gli olii essenziali (non compresi nell'Allegato I del Trattato).
2. Per "aziende agricole", ai fini della concessione degli interventi di sostegno di cui alla presente Misura, si intendono entità a carattere professionistico ed imprenditoriale che producono per la commercializzazione (senza distinzione tra aziende condotte da persone fisiche e aziende condotte da persone diverse da quelle fisiche), in regola con i necessari adempimenti di legge, consistenti nel possesso di partita IVA valida per il settore agricolo e (salvo che per le aziende esentate ai sensi delle vigenti norme di legge) di iscrizione alla C.C.I.A.A.. L'azienda viene identificata dal C.U.A.A. (codice fiscale aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999), ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A..
3. L'imprenditore agricolo richiedente il contributo (oppure la persona designata alla direzione della attività agricola) dovrà essere in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati. Per l'accertamento della capacità professionale vale quanto segue. Il requisito di capacità professionale è presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- a) almeno 3 anni di attività agricola già svolta, documentati con possesso di partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all'Inps per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla legge 8.8.1972, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni);
 - b) possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie o forestali, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario o forestale;
 - c) frequenza con esito positivo di corsi di formazione organizzati appositamente.
- In mancanza delle condizioni sopra indicate la capacità professionale viene accertata dalla apposita Commissione Provinciale Capacità Professionale istituita dalla Regione (composta da funzionari degli Uffici Agricoltura delle Province e da rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole).

Articolo 8. Tipologia investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che consentono all'impresa di rafforzare i legami con le altre imprese che aderiscono alla filiera, secondo quanto previsto al precedente art. 2, commi 8, 9 e 10 migliorando la qualità complessiva dei prodotti realizzati; in particolare, vengono sostenuti investimenti in ambito di filiera finalizzati a:
 - miglioramento della qualità e del livello di sicurezza alimentare nell'ambito delle produzioni di filiera;
 - miglioramento della redditività aziendale, anche ottenuto mediante la riduzione dei costi di produzione e l'incremento delle opportunità di reddito, attraverso ad esempio l'innovazione di processo, di prodotto, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti aziendali di filiera;
 - miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali in ambito di filiera e/o dell'ambiente;
 - risparmio energetico nelle attività di produzione agricola nonché la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili, limitatamente ad interventi per autoconsumo.
2. Gli interventi richiesti ai sensi della Misura 121 saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica emanate dalle Autorità specificamente competenti in tali materie.
3. Gli interventi ricadenti in aree specificamente tutelate e/o vincolate (ad esempio aree vulnerabili da nitrati, aree protette, aree "Natura 2000", ecc.) saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle specifiche disposizioni adottate per tali aree.

Articolo 9. Spese ammissibili e deroghe

1. Sono ammissibili i seguenti investimenti, alle condizioni di seguito precisate:

- Investimenti materiali:
 - a.1 - di natura fondiaria (sistemazioni idraulico-agrarie, impianti irrigui ...) con le limitazioni di cui nei punti a seguire;
 - a.2 - realizzazione di opere di natura edilizia, limitatamente finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e/o riattamento di fabbricati rurali esistenti con destinazione d'uso finalizzata allo sviluppo del prodotto di filiera, nella misura massima del 30% del valore totale dell'investimento;
 - a.3 - acquisto di attrezzature fisse e macchinari;
 - a.4 - acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, particolarmente se inseriti in interventi relativi al controllo della qualità dei prodotti.

I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari.
I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.
- Investimenti immateriali direttamente connessi agli investimenti materiali (spese di certificazione o iscrizione/registrazione, spese per consulenze, studi di fattibilità, spese per acquisizione di licenze e brevetti, spese di progettazione, spese generali e tecniche, con le modalità ed i limiti indicati nel Programma di Sviluppo Rurale e nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale), nella misura massima del 12% sull'investimento totale.
- Sono ammissibili interventi di natura fondiaria che consentano all'impresa di rafforzare i legami con le altre imprese che aderiscono alla filiera, limitatamente ad opere che garantiscono un'immediata messa a regime, pertanto immediatamente operativi nell'ambito degli obiettivi dell'accordo di filiera (es. recinzioni pascoli, impianti irrigui etc...). Si precisa che non sono ammissibili nell'accordo di filiera opere di natura fondiaria che non garantiscano un'immediata redditività aziendale quantificabile (es. impianti di nuove colture, viabilità aziendale, ...).

2. Per quanto riguarda le opere di natura edilizia, l'eventuale costruzione e/o ristrutturazione di immobili esistenti per la realizzazione di capannoni per il ricovero di scorte e/o macchine e/o attrezzi, essendo necessario rispettare la regola generale della Misura per cui un intervento è ammissibile solamente se permette di raggiungere uno degli obiettivi previsti dalla Misura medesima (riferibili al miglioramento del rendimento generale della azienda agricola e/o ad una positiva ricaduta ambientale), tali opere sono ammissibili a contributo solamente:

- se si tratta di opere necessarie a supporto di altri investimenti di carattere produttivo che permettano di ottenere un miglioramento del rendimento generale della azienda agricola;
- oppure se l'intervento di ristrutturazione/adequamento prevede anche la realizzazione di impianti di utilizzazione dell'energia solare (pannelli fotovoltaici e/o termici, finanziati ai sensi delle Misure 121 o 311 alle condizioni proprie di tali interventi, oppure realizzati in autofinanziamento) che permettano di ottenere una positiva ricaduta ambientale.

3. Le spese di cui ai precedenti comma sono ammissibili anche in locali non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e/o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario dell'immobile (Allegato A5).

4. Per quanto riguarda i veicoli stradali è ammesso esclusivamente l'acquisto di:

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e con portata minima di 1500 Kg.

E' ammesso l'acquisto dei suddetti veicoli stradali, sempreché tale spesa non incida sul totale spesa ammessa (di ogni singola domanda di aiuto) in percentuale superiore al 20%.

5. Resta comunque valido quanto indicato a proposito degli investimenti di sostituzione, per cui non è ammissibile l'acquisto di macchine finalizzate semplicemente a sostituire macchine esistenti senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello

complessivo di domanda) o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

6. Per quanto i pannelli fotovoltaici – conto energia si precisa quanto segue:
- a) Non è ammissibile al sostegno la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra ma esclusivamente su tetto di fabbricati.
 - b) Al fine di poter concedere il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulla Misura 121 è necessario assicurare la compatibilità con il meccanismo di incentivazione in “conto energia” attuato in Italia ai sensi del decreto del 19 febbraio 2007 dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, e s.m.i..
 - c) Pertanto il sostegno alla realizzazione di impianti fotovoltaici potrà essere concesso sulla Misura 121 nei seguenti limiti:
 - Spesa massima ammissibile: 6.500 euro / KW di potenza installata;
 - Percentuale di contributo: 20% sulla spesa (limite massimo ammesso dal sopraccitato decreto per poter riconoscere l’incentivazione in conto energia ad impianti realizzati con contributo pubblico).
 - d) Considerando il valore della Tariffa incentivante e dell’elettricità prodotte (rispettivamente, in media, 0,44 e 0,16 euro/Kwh) riconosciute ai sensi del citato Decreto, le ore di funzionamento annuo (medio 1.200 ore), la durata media ipotizzabile dell’impianto (dai 20 ai 25 anni) ed i costi di manutenzione medi (con necessità di sostituire l’inverter dopo 10 anni di funzionamento), si può ritenere che il valore attualizzato dell’incentivazione erogata attraverso il “conto energia” corrisponda ad un contributo in conto capitale non superiore al 20% sulla spesa, per cui la concessione congiunta dell’incentivazione in “conto energia” e del sostegno di cui alla Misura 121 corrisponde in totale ad una agevolazione non superiore al 40%, conforme quindi al limite massimo previsto dal Reg. 1698/2005.
La concessione del sostegno sulla Misura 121 non è compatibile con altre forme di sostegno all’impianto e/o all’acquisto dei pannelli fotovoltaici.
 - e) Verifica del rispetto del vincolo ad auto-consumare l’energia prodotta da fonti rinnovabili: nel caso di più aziende agricole che si associano per produrre energia da fonti rinnovabili, la verifica del rispetto del vincolo ad auto-consumare l’energia prodotta può essere effettuata in modo quantitativo facendo riferimento ai consumi energetici delle aziende associate, anche qualora la distribuzione dell’energia prodotta avvenga per il tramite di un intermediario.
 - f) Cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Disposizioni circa la cumulabilità del sostegno della Misura con altre forme di sostegno alla realizzazione di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili potranno essere adottate con Determinazione dirigenziale della Direzione regionale XI “Agricoltura”.

Articolo 10. Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti ai precedenti artt. 8 e 9.
2. Nel dettaglio è esclusa l’ammissibilità delle spese per interventi relativi a case di abitazione e delle spese per l’acquisto di:
 - a) terreni, fabbricati e strutture esistenti;
 - b) macchinari e attrezzature usati;
 - c) macchinari e attrezzature omologhi, per funzioni ed uso, a quelli già in dotazione all’azienda, che rappresentino il semplice rinnovo dell’ordinaria dotazione aziendale, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l’aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) e/o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;
 - d) veicoli stradali, tranne nel caso in cui rientrino nelle deroghe ed eccezioni di cui al precedente art. 9, commi 4 e 5;
 - e) capi di bestiame e piante, come precisato nella Misura 121 del PSR 2007-2013;
 - f) trattrici agricole e mietitrebbiatrici;
 - g) minuterie ed utensili di uso comune;
 - h) arredi per ufficio;
 - i) scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo;
 - j) Iva. L’iva non è ammissibile a contributo come disposto all’articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. Per la filiera del miele non è ammissibile l'acquisto di arnie e di materiale da nomadismo.

Articolo 11. Limiti di spesa minimi e massimi

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 7 per ogni domanda di contributo:
- la **spesa minima** ammissibile è pari a: € 5.000,00
per singolo intervento presentato dalle aziende facenti parte delle filiere di cui all'art.7
 - la **spesa massima** ammissibile è pari a: € 150.000,00
per singolo intervento presentato dalle aziende facenti parte delle filiere di cui all'art.7
2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 12. Disposizioni specifiche per gli interventi relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole

1. Il prodotto agricolo di base oggetto di attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dovrà essere per almeno due terzi di provenienza aziendale e, pertanto, la quantità totale di prodotto agricolo di base che può essere avviato alle citate attività potrà essere composta da due terzi di prodotto aziendale e al massimo da un terzo di prodotto acquistato.
2. Gli investimenti relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole potranno essere ammessi solamente se dimensionati per tale quantità totale.
3. Alle aziende agricole che al 01.01.2007 risultavano associate ad infrastrutture cooperative (o ad altre forme associative) per attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti (o che fanno comunque capo a strutture di tale genere per dette attività) non potrà essere finanziata la realizzazione di interventi che rappresentino un duplicato dei servizi offerti dalle infrastrutture associate stesse. Il finanziamento è invece possibile qualora la forma cooperativa/associativa dia il proprio consenso alla realizzazione dell'intervento da parte del socio.

Articolo 13. Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale calcolato sulle seguenti percentuali:

Fascia altimetrica	Richiedenti giovani		Altri richiedenti	
	Interventi edilizi	Interventi agrari	Interventi edilizi	Interventi agrari
Montagna	60%	40%	50%	35%
Collina	50%	35%	40%	30%
Pianura	40%	30%	35%	25%

2. Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in conto capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa.
3. Ai fini del riconoscimento della qualifica di "giovane" per la concessione delle percentuali di contributo maggiorate, si intendono esclusivamente i soggetti che, al momento della presentazione della domanda

di contributo, non abbiano ancora compiuto i 40 anni e che si siano insediati conformemente alla misura 112 del PSR.

Articolo 14. Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Langhe Roero Leader per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 121, risultano pari a € 325.600,00, attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

Articolo 15. Requisiti di ammissibilità

1. Fermo restando tutto quanto previsto ai precedenti art. 2 e art. 4, sono condizioni specifiche di ammissibilità definite dalla misura 121:
 - a) il soggetto richiedente il contributo deve possedere conoscenze e competenze professionali adeguate, secondo quanto previsto al precedente art. 7, comma 2 e 3; tali conoscenze e competenze dovranno essere possedute dall'imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di contributo fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate, come definito al successivo comma 2 lettera j);
 - b) gli investimenti materiali e/o immateriali realizzati devono essere conformi alla norme comunitarie applicabili all'investimento stesso; nel dettaglio:
 - per investimenti di natura zootecnica:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004 Reg. CE 853/2004	Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 27.05.2004. Decreto Ministro Attività Produttive e del MIPAAF 14.01.2005.
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni	DPR 24 maggio 1988 n. 233
Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98
Norme minime per la protezione dei suini	Dir. 91/630/CEE	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE	D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Dir. 96/22/CE Dir. 2003/74/CE	Decreto Dirigenziale Ministero della Salute 14.10.2004 D.lgs. 158/2006
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE	DPR 54/97
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR 559/92

- per investimenti relativi a produzioni vegetali

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Sicurezza ed igiene alimentare	Reg. CE 178/2002 Reg. CE 852/2004	
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	Dir 91/414 e succ. mod.	DPR 1255/68 e succ. mod. D.lgs. n. 194/95 D.P.R. n. 290/2001 D.M. Ministero della Salute 9.08.2002 D.M. Ministero della Salute 27.08.2004

- per tutti gli investimenti

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE	Leggi n. 146/1994 e 152/1999 D.lgs. n. 152/2006 Decreto Mi.PAAF 7.04.2006

I principali contenuti ed adempimenti concreti delle sopracitate norme sono indicati nel “documento divulgativo” predisposto dalla Amministrazione Regionale.

- c) Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate. Inoltre, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate, vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle “conoscenze e competenze professionali adeguate”, come definite nei requisiti dei beneficiari della presente misura.
2. Comunque tutte le imprese:
- devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
 - devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
 - devono rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
 - devono proporre investimenti riguardanti prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca;
 - devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
 - devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
 - devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
 - non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
 - devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
 - devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
 - devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori.

Articolo 16. Interventi realizzati con prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore e dei suoi familiari (cosiddetti “lavori in economia”)

1. E' ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale, nel rispetto delle precisazioni specificazioni e limitazioni seguenti:
- ai sensi della Misura 121 i beneficiari dovranno in modo esplicito indicare preventivamente nella domanda presentata al GAL, l'eventuale ricorso a prestazioni lavorative volontarie per la relativa autorizzazione da parte del GAL stesso; si precisa che tale “autorizzazione” è da intendere esclusivamente nel senso di “nulla osta ai fini della possibilità di ammissione al sostegno” e non sostituisce né supera altre autorizzazioni alla realizzazione che debbano essere conseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;
 - in fase di accertamento finale (“collaudo”) i lavori di tipo edilizio eseguiti facendo ricorso a prestazioni lavorative volontarie potranno essere riconosciuti ai fini dell'ammissione al finanziamento solamente a seguito della presentazione di dettagliata relazione del direttore dei lavori che attesti altresì che detti lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento alle normative in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro.
 - la possibilità di realizzazione diretta con prestazioni lavorative volontarie non retribuite dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari riguarda solo modesti interventi di caratteristiche non complesse, con esclusione di interventi che richiedano competenza tecniche particolari, quali ad esempio la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o di impianti elettrici.
 - dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso. Tenuto conto che deve essere rispettato il disposto dell'art. 54 paragrafo 2 del Reg. CE 1974/2006 (“La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano

contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata”), le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell’intervento dovranno essere pari ad almeno il 27% della spesa relativa all’intervento stesso.

- e) la quantificazione dell’importo da erogare all’imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura; i prezzi unitari delle opere indicate in tale prezzario sono state ricavate da una analisi prezzi che tiene conto sia dell’incidenza dei materiali che della manodopera, per cui deducendo il valore del materiale ricavato dalle relative fatture, tale prezzario è idoneo a quantificare l’apporto di manodopera;

Articolo 17. Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura del presente bando.
2. Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito all’accordo di filiera, come definito al precedente art. 4, comma 10;
 - del punteggio attribuito a specifiche priorità di filiera, come definite al successivo comma 3;
 - del punteggio attribuito a priorità di livello generale, come definito al successivo comma 4;
 - del punteggio attribuito alla qualità progettuale, secondo i parametri fissati al successivo comma 5.
 Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.
3. Le **priorità di filiera** sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Filiere e produzioni prioritarie Filiera della Nocciola Piemonte IGP Filiera lattiero-casearia Filiera cereali autoctoni Filiera della patata (di cui all’art. 7 comma 1 lettera g) Filiera del miele	Punti 20
Filiere e produzioni di priorità intermedia Filiera vitivinicola Filiera ortofrutticola (esclusi i frutti a guscio) Filiera della carne	Punti 15
Filiere e produzioni non prioritarie Filiera dei salumi Filiera dei frutti a guscio Filiera artigianale di lavorazione delle erbe officinali	Punti 7

4. Le **priorità di tipo generale** sulla base delle quali verranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Richiedente/legale rappresentante giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 5
Interventi realizzati da aziende che effettuano produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute (DOC-DOP-IGP) ai sensi delle normative comunitarie (per una PLV da produzioni biologiche e/o produzioni di qualità pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 5

Interventi relativi ad allevamenti di razze locali (per una PLV dell'allevamento di razze locali pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 5
Creazione di nuova occupazione per oltre 100 giornate e fino a 200 giornate di lavoro convenzionali / anno	Punti 4
Creazione di nuova occupazione per oltre 200 giornate di lavoro convenzionali / anno	Punti 5
Richiedente/legale rappresentante donna	Punti 3

5. I punteggi sulla base dei quali sarà valutata la **qualità del progetto** proposto sono i seguenti:

	Soddisfa il parametro sufficiente	Soddisfa il parametro elevato
Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR, dal PSL e dal progetto di filiera (rif. capitolo 7 lett. g) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Rilevanza dell'intervento proposto nell'ambito del progetto di filiera (rif. capitolo 7 lett. h) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (rif. capitolo 7 lett. i) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa proponente (rif. capitolo 7 lett. i) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Capacità del progetto di migliorare le performance ambientali dell'impresa proponente (rif. capitolo 7 lett. j) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Completezza e approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto.	0	1

6. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 23 punti (compreso il punteggio assegnato all'accordo di filiera).
7. A parità di punteggio, sarà data precedenza alle domande che presentano la migliore valutazione nell'ambito dei seguenti criteri, applicati in ordine progressivo:
- punteggio attribuito all'accordo di filiera cui la domanda appartiene;
 - priorità di filiera, secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3;
 - imprese che non hanno usufruito di contributi pubblici sul PSR 2000-2006 e PSR 2007-2013 (con esclusione dei giovani insediati che hanno usufruito della misura 112 "Sostegno all'insediamento di giovani agricoltori");
 - data ed orario di spedizione telematica.

Articolo 18. Documentazione per la presentazione delle domande

1. L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:
- Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio telematico e come conferma cartacea) comprensivo degli allegati:

- Allegato A 1 - Schema di progetto di filiera.
 Allegato A 2 - Dichiarazione di adesione all'accordo di filiera.
 Allegato A 3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione.
 Allegato A 4 - Dichiarazione di assenso della forma cooperativa/associativa alla realizzazione dell'intervento.
 Allegato A 5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario del bene se diverso dal richiedente oppure titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
 Allegato A 6 - Dichiarazione in materia di "de minimis".
 Allegato A 7 - Dichiarazione di impegno a partecipare ai corsi di formazione/aggiornamento.
- b) Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale.
 Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, si fa riferimento al bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
- c) Dichiarazione, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, del legale rappresentante dell'impresa attestante che l'impresa è in regola con il pagamento di imposte e tasse e con i versamenti contributivi.
- d) Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 e 853/2004 (se l'impresa è soggetta a tale normativa).
- e) Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
- f) Per i fabbricati il legale rappresentante deve dichiarare, con atto sostitutivo di notorietà, la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente.
- g) Permesso di costruire oppure:
- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento; oppure:
 - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento; oppure:
 - dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA.
- h) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- i) Computo metrico estimativo delle opere edili previste, Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando l'ultimo prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato dalla Regione Piemonte – sezione 18 Agricoltura – approvato con D.G.R. 16 Marzo 2010, n. 45-13541 aggiornato a Dicembre 2009 www.regione.piemonte.it/oopp/prezziario/prezzi_u.htm. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta.
- j) Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- k) Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- l) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
2. In relazione alla documentazione probatoria di cui al precedente comma 1, lett. j) e k), per l'acquisizione di lavori e/o beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono

essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

3. Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.
4. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.
5. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla erogazione dell'ultima quota di finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.
6. **La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.**

Sezione 2. MISURA 123 AZIONE 3

ACCRESCIAMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI SVILUPPO DELLE MICROIMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 19. Obiettivi della misura

1. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE	<p>Sulla base del PSR, gli obiettivi principali sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'accrescimento della competitività del settore agricolo e forestale attraverso l'innovazione e lo sviluppo dei settori produttivi, la ristrutturazione, l'orientamento verso nuovi sbocchi di mercato e l'integrazione nelle rispettive filiere, delle imprese agricole, agroindustriali e forestali, attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, commerciali e organizzative, nonché attraverso il miglioramento della qualità delle produzioni. <p>I suddetti obiettivi sono declinati come segue nel PSL del GAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • introdurre in azienda delle nuove tecnologie informatiche di informazione e comunicazione, al fine di sviluppare le attività di commercializzazione anche attraverso il commercio elettronico di prodotti in ambito di filiera; • realizzare prodotti nuovi o con caratteristiche innovative in ambito di filiera, suscettibili di aumentare il gradimento da parte del consumatore e volti ad incrementare il rendimento economico dell'impresa; • introdurre in azienda tecnologie finalizzate alla riduzione degli impatti negativi generati sull'ambiente nell'esercizio dell'attività per mezzo di interventi volti alla riduzione dei consumi, all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili, limitatamente ad interventi per autoconsumo, ed al contenimento dell'emissione di prodotti di scarto e dei rifiuti. A titolo esemplificativo: introduzione di imballaggi sostenibili con l'utilizzo di prodotti con vuoto a rendere (es. vetro), riciclati (es. cartone, ecc.) o biodegradabili (es. MaterB al posto della plastica, ecc.), al fine di fornire un ulteriore valore aggiunto ai prodotti locali; • migliorare la redditività aziendale, attraverso miglioramenti tecnologici ed organizzativi nell'ambito delle produzioni di filiera.
--------------------------------------	---

Articolo 20. Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando le microimprese singole e associate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese". Ai sensi di detta normativa si definisce "microimpresa" l'impresa che ha meno di 10 occupati¹⁰, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro¹¹.
2. Le microimprese beneficiarie devono fare parte delle seguenti filiere produttive:
 - a) Filiera ortofrutticola e dei frutti a guscio con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti.
 - b) Filiera della nocciola Piemonte IGP, con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti.

¹⁰ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

¹¹ Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

- c) Filiera vitivinicola, limitatamente alle produzioni dei seguenti vini DOC: Langhe Dolcetto e Dolcetto d'Alba limitatamente ai vigneti di montagna¹², Pelaverga¹³, Alta Langa¹⁴; Nascetta DOC qualora la denominazione venga autorizzata nei termini di scadenza del bando.
- d) Filiera lattiero-casearia, con riguardo alla trasformazione, confezionamento di latte vaccino, caprino, ovino, equino da commercializzare fresco o trasformato per la produzione di formaggi "in purezza", misti o di prodotti derivati.
- e) Filiera dei cereali autoctoni quali:
- Mais, esclusivamente per le varietà cosiddette "tradizionali"¹⁵ e non ibridi;
 - Grano tenero;
 - Farro.
- f) Filiera del miele.
- g) Filiera della patata con riguardo alla trasformazione, confezionamento e commercializzazione del prodotto, limitatamente alle produzioni realizzate con i metodi dell'agricoltura biologica, integrata, e che abbiano implementato il sistema di rintracciabilità ai sensi del Regolamento CE 178/2002.
- h) Filiera della carne bovina, suina, ovina e caprina anche trasformata nell'ambito di preparazioni gastronomiche artigianali.
- i) Filiera dei salumi.
- j) Filiera di lavorazione delle erbe officinali, limitatamente alla trasformazione e commercializzazione. Non sono ammesse le essenze e gli olii essenziali (non compresi nell'Allegato I del Trattato).
3. Tutte le operazioni finanziate devono rispettare le eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni al sostegno comunitario previste nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato. Si tenga conto delle limitazioni riportate nella tabella che segue:

Settori	Prodotti non ammessi	Investimenti non ammessi
Cereali e riso	Amido e prodotti derivati; Pasta; Prodotti da forno;	
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	Butteroil; Lattosio; Caseina e caseinati; Formaggi fusi; Latte UHT.	Investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei confronti dei produttori di base non in regola col versamento del prelievo supplementare e/o riferiti ad una capacità produttiva non coperta dai quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori di base dispongono.
Latte oviceprino e suoi derivati		
Vino	Alcol etilico; Acquaviti; Liquori e altre bevande alcoliche.	
Carni bovine		<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti riguardanti impianti con capacità di macellazione inferiore a 3.000 t/anno di peso morto. Tale esclusione non si applica agli impianti situati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. - Investimenti per impianti di magazzino destinati essenzialmente a prodotti di intervento. - Investimenti negli impianti di macellazione e/o di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzino dei prodotti surgelati, se non necessari per il normale funzionamento degli impianti stessi.
Carni suine		<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti riguardanti impianti di macellazione con capacità inferiore a 3.000 t/anno di peso morto. Tale esclusione non si applica: <ul style="list-style-type: none"> - agli impianti situati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo; - alle aziende che svolgono anche la seconda trasformazione del prodotto macellato per una percentuale superiore al 50%. - Investimenti per impianti di magazzino destinati essenzialmente a prodotti di intervento. - Investimenti negli impianti di macellazione e/o di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzino dei prodotti surgelati, se non necessari per il normale funzionamento degli impianti stessi.

¹² Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n° 14054 del 17 settembre 2010.

¹³ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 ottobre 1995; G.U. n° 270 del 18/11/1995.

¹⁴ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 ottobre 2002; G.U. n° 275 del 23/11/2002.

¹⁵ Vedere elenco CRA.MAC. (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Unità di ricerca per la maiscoltura) disponibile sul sito del GAL Langhe Roero Leader.

Settori	Prodotti non ammessi	Investimenti non ammessi
Patate	Fecola e prodotti derivati	
Miele		
Ortofrutta	Concentrato di pomodoro	
Piante officinali e medicinali		

4. Per accedere agli aiuti almeno il 60% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.
5. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

Articolo 21. Tipologia investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che consentono all'impresa di rafforzare i legami con le altre imprese che aderiscono alla filiera, secondo quanto previsto al precedente art. 2, commi 8, 9 e 10 migliorando la qualità complessiva dei prodotti realizzati; in particolare, vengono sostenuti investimenti in ambito di filiera finalizzati a:
 - a) introdurre in azienda delle nuove tecnologie informatiche di informazione e comunicazione, al fine di sviluppare le attività di commercializzazione anche attraverso il commercio elettronico di prodotti in ambito di filiera;
 - b) realizzare prodotti nuovi o con caratteristiche innovative in ambito di filiera, suscettibili di aumentare il gradimento da parte del consumatore e volti ad incrementare il rendimento economico dell'impresa;
 - c) introdurre in azienda tecnologie finalizzate alla riduzione degli impatti negativi generati sull'ambiente nell'esercizio dell'attività per mezzo di interventi volti alla riduzione dei consumi, all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili, limitatamente ad interventi per autoconsumo, ed al contenimento dell'emissione di prodotti di scarto e dei rifiuti. A titolo esemplificativo: introduzione di imballaggi sostenibili con l'utilizzo di prodotti con vuoto a rendere (es. vetro), riciclati (es. cartone, ecc.) o biodegradabili (es. MaterB al posto della plastica, ecc.), al fine di fornire un ulteriore valore aggiunto ai prodotti locali;
 - d) migliorare la redditività aziendale, attraverso miglioramenti tecnologici ed organizzativi nell'ambito delle produzioni di filiera.
2. Gli investimenti ammissibili devono garantire il consolidamento dell'occupazione (numero di addetti risultante alla fine del mese di chiusura dell'operazione non inferiore alla media degli addetti dei due anni precedenti la domanda di finanziamento).

Articolo 22. Spese ammissibili e deroghe

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:
 - a) Acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi limitatamente all'allestimento dei punti vendita. I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.
 - b) Acquisto e realizzazione di software.
 - c) Adeguamenti strutturali di modesta entità, strettamente finalizzati all'installazione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature di cui al punto precedente, nella misura del 30% dell'investimento totale.
 - d) Per quanto riguarda i veicoli stradali, è ammesso esclusivamente l'acquisto di veicoli specializzati per il trasporto di prodotto semilavorato o finito dallo stabilimento di trasformazione e commercializzazione alle imprese di distribuzione, purché si tratti di veicoli direttamente ed esclusivamente destinati al trasporto di tali prodotti, sempreché tale spesa non incida sul totale spesa ammessa (di ogni singola domanda di aiuto) in percentuale superiore al 20%.
 - e) La creazione e allestimento di spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli con l'obbligo di realizzare altri investimenti produttivi almeno di pari importo.
 - f) Consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

2. Gli investimenti per la produzione di energia e per il risparmio energetico sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MWh per sito produttivo. Tali investimenti non potranno superare il 50% della spesa ammessa.
3. La funzionalità delle spese alle finalità dell'Azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

Articolo 23. Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti ai precedenti artt. 21 e 22.
2. Nel dettaglio non sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese notarili, IVA, tasse e altre imposte;
 - b) acquisto di fabbricati;
 - c) qualsiasi tipo di demolizione, rimozione o smontaggio di opere (comprese le strutture in amianto), manufatti, impianti esistenti ad eccezione delle aperture in breccia;
 - d) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
 - e) acquisto di veicoli non specializzati, di motrici di trasporto;
 - f) arredi da ufficio;
 - g) acquisto di imballaggi, cassoni, contenitori, barriques ecc. anche se ammortizzabili;
 - h) acquisto di attrezzature ammortizzate in un anno e materiali di consumo;
 - i) investimenti immateriali, diversi da quelli previsti al precedente art. 22, comma 1, punto f);
 - j) indennità versate dai beneficiari a terzi per espropri, frutti pendenti ecc.
 - k) manutenzione di attrezzature e di macchinari;
 - l) acquisto ed installazione di attrezzature, macchinari ed impianti usati;
 - m) interventi di mero abbellimento anche con l'utilizzo di materiali pregiati, compreso l'allestimento di giardini, spazi verdi;
 - n) noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;
 - o) investimenti finalizzati alla mera commercializzazione realizzati da beneficiari che svolgono esclusivamente tale attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti);
 - p) interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
 - q) investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
 - r) iniziative volte a sostenere progetti di promozione e ricerca;
 - s) spese di gestione;
 - t) investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia).
3. Per la filiera del miele non è ammissibile l'acquisto di arnie e di materiale da nomadismo.

Articolo 24. Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa. Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.
2. Il contributo è ammesso in regime "de minimis" (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 25.

Articolo 25. Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 20, per ogni domanda di contributo:
 - la **spesa minima** ammissibile è pari a: € 10.000,00
per singolo intervento presentato dalle aziende facenti parte delle filiere di cui all'art.20
 - la **spesa massima** ammissibile è pari a: € 200.000,00
per singolo intervento presentato dalle aziende facenti parte delle filiere di cui all'art.20

2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 26. Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Langhe Roero Leader per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 123.3 risultano pari a € 318.800,00, attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

Articolo 27. Requisiti di ammissibilità

1. Fermo restando tutto quanto previsto ai precedenti art. 2 e art. 4, sono di seguito elencate le condizioni specifiche di ammissibilità definite dalla misura 123.3; tutte le imprese:
 - a) devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
 - b) devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
 - c) devono rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali;
 - d) devono proporre investimenti riguardanti prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto del predetto Allegato I;
 - e) devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
 - f) devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
 - g) devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
 - h) devono garantire una ricaduta positiva sui produttori di base;
 - i) non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
 - j) devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
 - k) devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
 - l) devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
 - m) devono rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 Euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis". In seguito alla Comunicazione della Commissione Europea "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" N° 09a06689 del 22/01/09 e le modalità applicative del DPCM del 3/06/09, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 i limiti di importo massimo per la concessione di aiuti di Stato sono elevati a 500.000 euro con esclusione del settore primario e le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I per i quali rimane la regolamentazione del "de minimis agricolo".
2. Il sostegno viene accordato alle imprese che migliorano il rendimento globale dell'azienda qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:
 - aumento del fatturato dell'impresa come risultante dal conto economico del bilancio (art. 2425 Codice Civile);
 - consolidamento dell'occupazione (numero di addetti risultante alla fine del mese di chiusura dell'operazione non inferiore alla media degli addetti dei due anni precedenti la domanda di finanziamento);
 - sviluppo delle attività di commercializzazione (aumento dei canali di vendita dei prodotti, anche attraverso l'e-commerce);
 - adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto.

Se non diversamente specificato, si considera raggiunto l'obiettivo qualora, in riferimento ad uno degli indici riportati, sia dimostrata una differenza positiva tra la situazione ante e post operazione.

Articolo 28. Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura del presente bando.
2. Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito all'accordo di filiera, come definito al precedente art. 4, comma 10;
 - del punteggio attribuito a specifiche priorità di filiera, come definite al successivo comma 3;
 - del punteggio attribuito a priorità di livello generale, come definito al successivo comma 4;
 - del punteggio attribuito alla qualità progettuale, secondo i parametri fissati al successivo comma 5.

Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.

3. Le **priorità di filiera** sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Filiere e produzioni prioritarie Filiera della Nocciola Piemonte IGP Filiera lattiero-casearia Filiera cereali autoctoni Filiera del miele Filiera della patata (di cui all'art. 20 comma 2 lettera g)	Punti 20
Filiere e produzioni di priorità intermedia Filiera vitivinicola Filiera ortofrutticola (esclusi i frutti a guscio) Filiera della carne	Punti 15
Filiere e produzioni non prioritarie Filiera dei salumi Filiera dei frutti a guscio Filiera artigianale di lavorazione delle erbe officinali	Punti 7

4. Le **priorità di tipo generale** sulla base delle quali verranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Richiedente o legale rappresentante giovane di età inferiore a 40 anni.	Punti 5
Interventi realizzati da aziende che effettuano produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute (DOC-DOP-IGP) ai sensi delle normative comunitarie, dimostrabile	Punti 5
Interventi relativi alla trasformazione di carni provenienti da allevamenti di razze locali, dimostrabile	Punti 5
Creazione di nuova occupazione almeno stagionale fino ad un addetto risultante da libro matricola/unico a collaudo dell'investimento	Punti 3
Creazione di nuova occupazione almeno stagionale maggiore di un addetto risultante da libro matricola/unico a collaudo dell'investimento	Punti 5
Richiedente/legale rappresentante donna	Punti 3

5. I punteggi sulla base dei quali sarà valutata la **qualità del progetto** proposto sono i seguenti:

	Soddisfa il parametro sufficiente	Soddisfa il parametro elevato
Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR, dal PSL e dal progetto di filiera (rif. capitolo 7 lett. g) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Rilevanza dell'intervento proposto nell'ambito del progetto di filiera (rif. capitolo 7 lett. h) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (rif. capitolo 7 lett. i) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa proponente (rif. capitolo 7 lett. i) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Capacità del progetto di migliorare le performance ambientali dell'impresa proponente (rif. capitolo 7 lett. j) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Completezza e approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto.	0	1

6. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo 23 punti (compreso il punteggio assegnato all'accordo di filiera).
7. A parità di punteggio, sarà data precedenza alle domande che presentano la migliore valutazione nell'ambito dei seguenti criteri, applicati in ordine progressivo:
- punteggio attribuito all'accordo di filiera cui la domanda appartiene;
 - priorità di filiera, secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3;
 - imprese che non hanno usufruito di contributi pubblici sul PSR 2000-2006 e PSR 2007-2013;
 - data ed orario di spedizione telematica.

Articolo 29. Documentazione per la presentazione delle domande

1. L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:
- Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio telematico e come conferma cartacea) comprensivo degli allegati:
 - Allegato A 1 - Schema di progetto di filiera.
 - Allegato A 2 - Dichiarazione di adesione all'accordo di filiera.
 - Allegato A 3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione.
 - Allegato A 4 - Dichiarazione di assenso della forma cooperativa/associativa alla realizzazione dell'intervento.
 - Allegato A 5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario del bene se diverso dal richiedente oppure titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
 - Allegato A 6 - Dichiarazione in materia di "de minimis".
 - Allegato A 7 - Dichiarazione di impegno a partecipare ai corsi di formazione/aggiornamento.
 - Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, per le imprese costituite in forma societaria.
 - Certificato d'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, in data non anteriore a sei mesi, attestante che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
 - Per le cooperative copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa.
 - Per le imprese artigiane certificato d'iscrizione all'albo artigiani con data non anteriore a sei mesi.

- f) Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, i dati riguarderanno il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
 - g) Dichiarazione, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, del legale rappresentante dell'impresa attestante che l'impresa è in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi.
 - h) Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 e 853/2004.
 - i) Dichiarazione, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) attestante il rispetto degli standard previsti dalle leggi in materia di sicurezza sul lavoro.
 - j) Elenco dei soci (per le Società cooperative) con i quantitativi di prodotto conferito (dato dell'ultimo anno di conferimento) reso dal legale rappresentante sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 - k) Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita) e/o dichiarazione di assenso del proprietario del bene se diverso dal richiedente.
 - l) Per i fabbricati il legale rappresentante deve dichiarare, con atto sostitutivo di notorietà, la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente.
 - m) Permesso di costruire oppure:
 - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento; oppure:
 - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento; oppure:
 - dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA.
 - n) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
 - o) Computo metrico estimativo delle opere edili previste, Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando l'ultimo prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato dalla Regione Piemonte – sezione 18 Agricoltura – approvato con D.G.R. 16 Marzo 2010, n. 45-13541 aggiornato a Dicembre 2009 www.regione.piemonte.it/oopp/prezziario/prezzi_u.htm. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta.
 - p) Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario regionale. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
 - q) Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
 - r) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
 - s) Mod. 5: Materie prime e semilavorati.
 - t) Mod. 6: Prodotti Trasformati.
2. In relazione alla documentazione probatoria di cui al precedente comma 1, lett. p) e q), per l'acquisizione di lavori e/o beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche confrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

3. Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.
4. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.
5. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di richiesta del saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.
6. **La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.**

Sezione 3. MISURA 312.1**SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE****Az. 1 : Sviluppo di microimprese****Articolo 30. Obiettivi della misura**

1. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE	<p>Sulla base del PSR, gli obiettivi principali sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Consolidare e qualificare le attività produttive esistenti e creare nuova occupazione qualificata, duratura e stabile, superando la frammentazione del sistema produttivo, 2) Diversificare l'economia rurale, mantenere e creare nuove opportunità occupazionali, 3) Aumentare la competitività del sistema economico locale, incentivare l'integrazione intersettoriale e la costruzione di micro filiere locali, favorire la creazione di nuove attività imprenditoriali in contesti caratterizzati da marginalità socio-economica, valorizzare l'universo delle lavorazioni di prodotti e di manufatti artistici e tipici realizzati in un'ottica innovativa, creare quei circuiti produttivi e commerciali atti a sviluppare attività di settori di nicchia specifici in stretta connessione con il territorio. <p>I suddetti obiettivi sono declinati come segue nel PSL del GAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promuovere lo sviluppo delle microimprese attive nelle filiere dei prodotti tipici al momento con carattere maggiormente di nicchia o con potenzialità ulteriori di sviluppo (es. nocciola, patata, farro, mais autoctoni, miele, lavanda, pietra di langa, ecc.), attraverso il miglioramento delle tecnologie di produzione e trasformazione dei prodotti. • Promuovere la commercializzazione dei prodotti trasformati dalle microimprese e la vendita anche attraverso sistemi di e-commerce e punti vendita sul territorio integrati con altri prodotti. • Diversificare e ampliare l'offerta di prodotti locali con particolare attenzione alle aree deboli e alle Comunità Montane e, conseguentemente, aumentare i posti di lavoro e crearne di nuovi a seguito dello sviluppo delle filiere. <p>In coerenza con il tema catalizzatore e l'obiettivo principale, la misura intende sviluppare le imprese delle aree marginali e offrire nuove opportunità per accrescere la redditività del lavoro e aumentare i posti stessi di lavoro nelle filiere di cui sopra. Inoltre lo sviluppo di tali attività imprenditoriali offrirà una gamma di prodotti più diversificata per i turisti e per i punti vendita.</p>
----------------------------------	--

Articolo 31. Beneficiari

1. Sono beneficiarie del presente bando, ai sensi della Misura 312.1, microimprese singole e associate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese", con esclusione degli interventi a favore delle microimprese che operano nei settori della trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato (rientranti nella Misura 123.3 del presente bando). I progetti di investimento si inseriscono nelle seguenti filiere produttive:
- a) Filiera ortofrutticola e dei frutti a guscio con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti.

- b) Filiera della nocciola Piemonte IGP, con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti.
- c) Filiera vitivinicola, limitatamente alle produzioni dei seguenti vini DOC: Langhe Dolcetto e Dolcetto d'Alba limitatamente ai vigneti di montagna¹⁶, Pelaverga¹⁷, Alta Langa¹⁸; Nascetta DOC qualora la denominazione venga autorizzata nei termini di scadenza del bando.
- d) Filiera lattiero-casearia, con riguardo alla trasformazione e confezionamento di latte vaccino, caprino, ovino, equino, da commercializzare fresco o trasformato per la produzione di formaggi "in purezza", misti o di prodotti derivati.
- e) Filiera dei cereali autoctoni quali:
 - Mais, esclusivamente per le varietà cosiddette "tradizionali"¹⁹ e non ibridi;
 - Grano tenero;
 - Farro.
- f) Filiera del miele
- g) Filiera della patata con riguardo alla trasformazione, confezionamento e commercializzazione del prodotto, limitatamente alle produzioni realizzate con i metodi dell'agricoltura biologica, integrata, e che abbiano implementato il sistema di rintracciabilità ai sensi del Regolamento CE 178/2002.
- h) Filiera della carne bovina, suina, ovina e caprina anche trasformata nell'ambito di preparazioni gastronomiche artigianali.
- i) Filiera dei salumi
- j) Filiera di lavorazione delle erbe officinali, limitatamente alla trasformazione e commercializzazione. Sono ammesse le essenze e gli olii essenziali (non compresi nell'Allegato I del Trattato).
- k) Filiera artigianale inerenti i seguenti prodotti:
 - Lavorazione della pietra di Langa, limitatamente alle microimprese che si caratterizzano per produzioni di artigianato tipico – artistico di qualità e arredo urbano (panchine, fontane, ecc...). Si precisa che non sono ammissibili investimenti in attività estrattiva e di prima lavorazione grezza e per utilizzo in campo edile o pavimentazione.
 - Legno di castagno, in relazione a produzioni di artigianato tipico-artistico e di qualità, arredamento, paleria, utilizzo in campo edile (architravi, balconate, ...)
 - Gessi del Roero, in riferimento a produzioni di artigianato tipico-artistico e di qualità utilizzati prevalentemente nelle ristrutturazioni e/o recuperi edilizi (solai di gesso con lavorazioni in rilievo, stemmi, decorazioni, ...).

A titolo esemplificativo si precisa che le fasi dell'accordo di filiera delle aziende artigiane sono: estrazione, lavorazione, commercializzazione. Le aziende che partecipano all'accordo di filiera devono appartenere ad almeno delle suddette 2 fasi.

2. Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati²⁰, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro²¹.

Articolo 32. Tipologia investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti finalizzati al sostegno delle microimprese operanti nell'ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione di beni ed erogazione di servizi, per la realizzazione di investimenti materiali ed immateriali volti a:
- a) introdurre in azienda delle nuove tecnologie informatiche di informazione e comunicazione, al fine di sviluppare le attività di commercializzazione anche attraverso il commercio elettronico di prodotti in ambito di filiera;
 - b) realizzare nuovi prodotti o servizi e/o con caratteristiche innovative in ambito di filiera, suscettibili di aumentare il gradimento da parte del consumatore e volti ad incrementare il rendimento economico dell'impresa;

¹⁶ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n° 14054 del 17 settembre 2010.

¹⁷ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 ottobre 1995; G.U. n° 270 del 18/11/1995.

¹⁸ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 ottobre 2002; G.U. n° 275 del 23/11/2002.

¹⁹ Vedere elenco CRA.MAC. (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Unità di ricerca per la maiscoltura) disponibile sul sito del GAL Langhe Roero Leader.

²⁰ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

²¹ Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del Codice Civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

- c) introdurre in azienda tecnologie finalizzate alla riduzione degli impatti negativi generati sull'ambiente nell'esercizio dell'attività per mezzo di interventi volti alla riduzione dei consumi, all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili, limitatamente ad interventi per autoconsumo, ed al contenimento dell'emissione di prodotti di scarto e dei rifiuti. A titolo esemplificativo: introduzione di imballaggi sostenibili con l'utilizzo di prodotti con vuoto a rendere (es. vetro), riciclati (es. cartone, ecc.) o biodegradabili (es. MaterB al posto della plastica, ecc.), al fine di fornire un ulteriore valore aggiunto ai prodotti locali;
 - d) migliorare la redditività aziendale, attraverso miglioramenti tecnologici ed organizzativi nell'ambito delle produzioni di filiera.
2. Il progetto realizzato deve essere finalizzato all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di:
- a) ampliare la gamma di prodotto offerto;
 - b) migliorare le caratteristiche qualitative del servizio offerto;
 - c) innovare la modalità di presentazione al pubblico dei prodotti;
 - d) favorire l'individuazione di nuovi canali commerciali.

Articolo 33. Spese ammissibili e deroghe

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:
 - a) acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi; i beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
 - b) acquisto e realizzazione di software;
 - c) adeguamenti strutturali di modesta entità, strettamente finalizzati all'installazione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature di cui al punto precedente, nella misura massima del 30% dell'investimento totale;
 - d) consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.
2. Gli investimenti per la produzione di energia e per il risparmio energetico sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MWh per sito produttivo. Tali investimenti non potranno superare il 50% della spesa ammessa.
3. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1698/2005. L'Iva non è ammissibile a contributo.
4. La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

Articolo 34. Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti ai precedenti artt. 32 e 33.
2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologie di spesa:
 - e) acquisto di immobili e terreni;
 - f) acquisto di veicoli e motrici di trasporto;
 - g) acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
 - h) esecuzione di interventi di sostituzione. Si considerano interventi di sostituzione gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell'acquisto di macchinari) che non aumentano la capacità di produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
 - i) acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
 - j) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;
 - k) noleggio e leasing;
 - l) esecuzione di interventi di manutenzione;
 - m) investimenti funzionali al recepimento delle normative vigenti.
 - n) IVA.

3. Per la filiera del miele non è ammissibile l'acquisto di arnie e di materiale da nomadismo.

Articolo 35. Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa. Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.
2. Il contributo è ammesso in regime “de minimis” (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 36.
3. In seguito alla Comunicazione della Commissione Europea “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” N° 09a06689 del 22/01/09 e le modalità applicative del DPCM del 3/06/09, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 i limiti di importo massimo per la concessione di aiuti di Stato sono elevati a 500.000 euro con esclusione del settore primario e le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I per i quali rimane la regolamentazione del de minimis agricolo.

Articolo 36. Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 31, per ogni domanda di contributo:
 - la **spesa minima** ammissibile è pari a: € 8.000,00
per singolo intervento presentato dalle aziende facenti parte delle filiere di cui all'art.31
 - la **spesa massima** ammissibile è pari a: € 200.000,00
per singolo intervento presentato dalle aziende facenti parte delle filiere di cui all'art.31
2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 37. Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Langhe Roero Leader per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 312.1 risultano pari a € 280.000,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

Articolo 38. Requisiti di ammissibilità

1. Fermo restando tutto quanto previsto ai precedenti art. 2 e art. 4, sono di seguito elencate le condizioni specifiche di ammissibilità definite dalla misura 312.1; le microimprese che fanno domanda di finanziamento:
 - a) devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
 - b) devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
 - c) devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
 - d) devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
 - e) devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
 - f) non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
 - g) devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;

- h) devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- i) devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- j) devono rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis". In seguito alla Comunicazione della Commissione Europea "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" N° 09a06689) del 22/01/09 e le modalità applicative del DPCM del 3/06/09, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 i limiti di importo massimo per la concessione di aiuti di Stato sono elevati a 500.000 euro con esclusione del settore primario e le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I per i quali rimane la regolamentazione del "de minimis agricolo".

Articolo 39. Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura del presente bando.
2. Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito all'accordo di filiera, come definito al precedente art. 4, comma 10;
 - del punteggio attribuito a specifiche priorità di filiera, come definite al successivo comma 3;
 - del punteggio attribuito a priorità di livello generale, come definito al successivo comma 4;
 - del punteggio attribuito alla qualità progettuale, secondo i parametri fissati al successivo comma 5.
 Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.
3. Le **priorità di filiera** sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Filiere e produzioni prioritarie Filiera della Nocciola Piemonte IGP Filiera lattiero-casearia Filiera dei cereali autoctoni Filiera della patata (di cui all'art. 31 comma 1 lettera g) Filiera del miele Filiera artigianale di lavorazione delle erbe officinali Filiere artigianali di lavorazione della Pietra di Langa, legno di castagno e gessi del Roero	Punti 20
Filiere e produzioni di priorità intermedia Filiera vitivinicola Filiera ortofrutticola (esclusi i frutti a guscio) Filiera della carne	Punti 15
Filiere e produzioni non prioritarie Filiera dei salumi Filiera dei frutti a guscio	Punti 7

4. Le **priorità di tipo generale** sulla base delle quali verranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Interventi richiesti da aziende operanti nei settori dell'Eccellenza artigiana	Punti 10
Richiedente/legale rappresentante giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 5
Richiedente/legale rappresentante donna	Punti 3

Creazione di nuova occupazione almeno stagionale fino a un addetto risultante da libro matricola/unico a collaudo dell'investimento	Punti 5
Creazione di nuova occupazione almeno stagionale maggiore di un addetto risultante da libro matricola/unico a collaudo dell'investimento	Punti 7

5. I punteggi sulla base dei quali sarà valutata la **qualità del progetto** proposto sono i seguenti:

	Soddisfa il parametro sufficiente	Soddisfa il parametro elevato
Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR, dal PSL e dal progetto di filiera (rif. capitolo 7 lett. g) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Rilevanza dell'intervento proposto nell'ambito del progetto di filiera (rif. capitolo 7 lett. h) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (rif. capitolo 7 lett. i) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Capacità del progetto di migliorare il livello di rendimento economico dell'impresa proponente (rif. capitolo 7 lett. i) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Capacità del progetto di migliorare le performance ambientali dell'impresa proponente (rif. capitolo 7 lett. j) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Completezza e approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto.	0	1

6. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 23 punti (compreso il punteggio assegnato all'accordo di filiera).
7. A parità di punteggio, sarà data precedenza alle domande che presentano la migliore valutazione nell'ambito dei seguenti criteri, applicati in ordine progressivo:
- punteggio attribuito all'accordo di filiera cui la domanda appartiene;
 - priorità di filiera, secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3;
 - imprese che non hanno usufruito di contributi pubblici sul PSR 2000-2006 e PSR 2007-2013
 - data ed orario di spedizione telematica.

Articolo 40. Documentazione per la presentazione delle domande

1. L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:
- Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) comprensivo degli allegati:
 - Allegato A 1 - Schema di progetto di filiera.
 - Allegato A 2 - Dichiarazione di adesione all'accordo di filiera.
 - Allegato A 3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione.
 - Allegato A 4 - Dichiarazione di assenso della forma cooperativa/associativa alla realizzazione dell'intervento.
 - Allegato A 5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario del bene se diverso dal richiedente oppure titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
 - Allegato A 6 - Dichiarazione in materia di "de minimis".
 - Allegato A 7 - Dichiarazione di impegno a partecipare ai corsi di formazione/aggiornamento.
 - Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, per le imprese costituite in forma societaria.
 - Certificato d'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, in data non anteriore a sei mesi, attestante che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.

- d) Per le cooperative copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del contributo per la revisione cooperativa.
 - e) Per le imprese artigiane certificato d'iscrizione all'albo artigiani con data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.
 - f) Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.
 - g) Dichiarazione, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, del legale rappresentante dell'impresa attestante che l'impresa è in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi.
 - h) Dichiarazione, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) attestante il rispetto degli standard previsti dalle leggi in materia di sicurezza sul lavoro.
 - i) Copia del provvedimento di registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 e 853/2004.
 - j) Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita) e/o dichiarazione di assenso del proprietario del bene se diverso dal richiedente.
 - k) Per i fabbricati il legale rappresentante deve dichiarare, con atto sostitutivo di notorietà, la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente.
 - l) Permesso di costruire oppure:
 - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento; oppure:
 - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento; oppure:
 - dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA.
 - m) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
 - n) Computo metrico estimativo delle opere edili previste, Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando l'ultimo prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato dalla Regione Piemonte – sezione 18 Agricoltura – approvato con D.G.R. 16 Marzo 2010, n. 45-13541 aggiornato a Dicembre 2009 www.regione.piemonte.it/oopp/prezziario/prezzi_u.htm. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta.
 - o) Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
 - p) Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
 - q) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzii il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
2. In relazione alla documentazione probatoria di cui al precedente comma 1, lett. p) e q), per l'acquisizione di lavori e/o beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

3. Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n° 17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.
4. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.
5. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dall'erogazione dell'ultima quota di finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.
6. **La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.**

Sezione IV - MISURA 312.2

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE

Az. 2: Creazione di microimprese

Articolo 41. Obiettivi della misura

1. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei termini seguenti:

OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE	<p>Sulla base del PSR, gli obiettivi principali sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Consolidare e qualificare le attività produttive esistenti e creare nuova occupazione qualificata, duratura e stabile, superando la frammentazione del sistema produttivo, 2) Diversificare l'economia rurale, mantenere e creare nuove opportunità occupazionali, 3) Aumentare la competitività del sistema economico locale, incentivare l'integrazione intersettoriale e la costruzione di micro filiere locali, favorire la creazione di nuove attività imprenditoriali in contesti caratterizzati da marginalità socio-economica, valorizzare l'universo delle lavorazioni di prodotti e di manufatti artistici e tipici realizzati in un'ottica innovativa, creare quei circuiti produttivi e commerciali atti a sviluppare attività di settori di nicchia specifici in stretta connessione con il territorio. <p>I suddetti obiettivi sono declinati come segue nel PSL del GAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aumentare la diversificazione produttiva e conseguentemente la competitività del sistema economico (soprattutto nei contesti più marginali del territorio di Langhe Roero); • dare avvio a nuovi progetti legati a nuove microfilieri locali; • innovare le filiere esistenti attraverso lo sviluppo di forme di commercializzazione o trasformazione dei prodotti innovative; • sviluppare strategie promozionali e di marketing mix miranti a posizionare i prodotti all'interno delle tipicità dell'area. <p>L'operazione si rivolge in particolare alle aree a minore tasso di sviluppo e punta a sviluppare nuove forme di commercializzazione dei prodotti di nicchia più marginali al fine di favorire la nascita di un nuovo tessuto imprenditoriale legato a tali prodotti o lavorazioni. In tal modo si risponde all'esigenza di allargare il ventaglio di prodotti locali e di aumentare la tipologia di offerta. Tale azione potrà essere portata avanti attraverso la messa in rete delle conoscenze e il supporto dell'approccio leader che fornirà gli strumenti necessari all'avvio delle nuove imprese e delle microfilieri. E' dunque coerente con il tema unificante in quanto l'azione porterà alla creazione di nuove imprese e di nuovi posti di lavoro sul territorio e in particolare allo sviluppo di nuovi prodotti legati a nuove microfilieri locali.</p>
--------------------------------------	---

Articolo 42. Beneficiari

1. Sono beneficiarie del presente bando, ai sensi della Misura 312.2, **microimprese** singole e associate (ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005) in corso di costituzione che abbiano già chiesto e ottenuto l'attribuzione del numero di partita IVA, a condizione che si impegnino a compiere tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa vigente prima dell'erogazione anche parziale del contributo, che si inseriscono nell'ambito delle prescrizioni di cui ai successivi articoli, all'interno delle seguenti filiere produttive:
- a) Filiera ortofrutticola e dei frutti a guscio con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti.

- b) Filiera della nocciola Piemonte IGP, con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti.
- c) Filiera vitivinicola, limitatamente alle produzioni dei seguenti vini DOC: Langhe Dolcetto e Dolcetto d'Alba limitatamente ai vigneti di montagna²², Pelaverga²³, Alta Langa²⁴; Nascetta DOC qualora la denominazione venga autorizzata nei termini di scadenza del bando.
- d) Filiera lattiero-casearia, con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione e confezionamento di latte vaccino, caprino, ovino, equino da commercializzare fresco o trasformato per la produzione di formaggi "in purezza", misti o di prodotti derivati.
- e) Filiera dei cereali autoctoni quali:
 - Mais, esclusivamente per le varietà cosiddette "tradizionali"²⁵ e non ibridi;
 - Grano tenero;
 - Farro.
- f) Filiera del miele.
- g) Filiera della patata con riguardo alla produzione, trasformazione, distribuzione, confezionamento e commercializzazione del prodotto, limitatamente alle produzioni realizzate con i metodi dell'agricoltura biologica, integrata, e che abbiano implementato il sistema di rintracciabilità ai sensi del Regolamento CE 178/2002.
- h) Filiera della carne bovina, suina, ovina e caprina anche trasformata nell'ambito di preparazioni gastronomiche artigianali.
- i) Filiera dei salumi
- j) Filiera di lavorazione delle erbe officinali, limitatamente alla trasformazione e commercializzazione. Sono ammesse le essenze e gli olii essenziali (non compresi nell'Allegato I del Trattato).
- k) Filiera artigianale inerenti i seguenti prodotti:
 - Lavorazione della pietra di Langa, limitatamente alle microimprese che si caratterizzano per produzioni di artigianato tipico – artistico di qualità e arredo urbano (panchine, fontane, ecc...). Si precisa che non sono ammissibili investimenti in attività estrattiva e di prima lavorazione grezza e per utilizzo in campo edile o pavimentazione.
 - Legno di castagno, in relazione a produzioni di artigianato tipico-artistico e di qualità, arredamento, paleria, utilizzo in campo edile (architravi, balconate, ...)
 - Gessi del Roero, in riferimento a produzioni di artigianato tipico-artistico e di qualità utilizzati prevalentemente nelle ristrutturazioni e/o recuperi edilizi (solai di gesso con lavorazioni in rilievo, stemmi, decorazioni, ...).

A titolo esemplificativo si precisa che le fasi dell'Accordo di filiera delle aziende artigiane sono: estrazione, lavorazione, commercializzazione. Le aziende che partecipano all'Accordo di filiera devono appartenere ad almeno delle suddette 2 fasi.

2. Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati²⁶, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro²⁷.

Articolo 43. Tipologia investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti finalizzati a dare avvio di nuove attività imprenditoriali in forma singola o associata collegati allo sviluppo di progetti di filiera, finalizzati a:
- a) aumentare la diversificazione produttiva e conseguentemente la competitività del sistema economico (soprattutto nei contesti più marginali del territorio di Langhe e Roero);
 - b) dare avvio a nuove microfiliere locali;
 - c) innovare le filiere esistenti attraverso lo sviluppo di forme di commercializzazione o trasformazione dei prodotti innovative;
 - d) sviluppare strategie promozionali e di marketing mix miranti a posizionare i prodotti all'interno delle tipicità dell'area.

²² Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n° 14054 del 17 settembre 2010.

²³ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 ottobre 1995; G.U. n° 270 del 18/11/1995.

²⁴ Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 ottobre 2002; G.U. n° 275 del 23/11/2002.

²⁵ Vedere elenco CRA.MAC. (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Unità di ricerca per la maiscoltura) disponibile sul sito del GAL Langhe Roero Leader.

²⁶ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

²⁷ Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Articolo 44. Spese ammissibili e deroghe

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:
 - a) consulenze specialistiche per la redazione del progetto di impresa e per la redazione del business plan;
 - b) spese di costituzione societaria;
 - c) spese di tutoraggio, costi di esercizio e spese amministrative per i primi due anni di attività;
 - d) acquisto di arredi strettamente funzionali alla tipologia di attività esercitata;
 - e) acquisto, realizzazione ed installazione di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature (incluso hardware) di nuova generazione, che assicurino elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e/o contenimento delle emissioni inquinanti;
 - f) acquisto e realizzazione di software;
 - g) adeguamenti strutturali di modesta entità strettamente connessi alla funzionalità degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature di cui ai punti precedenti, nella misura massima del 30% dell'investimento totale;
 - h) consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how o conoscenze tecniche non brevettate, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.
2. Gli investimenti per la produzione di energia e per il risparmio energetico sono consentiti solo se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MWh per sito produttivo. Tali investimenti non potranno superare il 50% della spesa ammessa.
3. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005. L'Iva non è ammissibile a contributo.
4. La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

Articolo 45. Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti ai precedenti artt. 43 e 44.
2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologie di spesa:
 - a) acquisto di immobili e terreni;
 - b) acquisto di veicoli e motrici di trasporto;
 - c) acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
 - d) acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
 - e) acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;
 - f) noleggio e leasing;
 - g) esecuzione di interventi di manutenzione;
 - h) Iva
3. Per la filiera del miele non è ammissibile l'acquisto di arnie e di materiale da nomadismo.

Articolo 46. Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa. Per gli investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.
2. Il contributo è ammesso in regime "*de minimis*" (Reg. CE n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 47.
3. In seguito alla Comunicazione della Commissione Europea "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" N° 09a06689) del 22/01/09 e le modalità applicative del

DPCM del 3/06/09, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 i limiti di importo massimo per la concessione di aiuti di Stato sono elevati a 500.000 euro con esclusione del settore primario e le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I per i quali rimane la regolamentazione del *de minimis* agricolo.

Articolo 47. Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 42, per ogni domanda di contributo:
 - la **spesa minima** ammissibile è pari a: € 10.000,00
per singolo intervento presentato dalle aziende facenti parte delle filiere di cui all'art.42
 - la **spesa massima** ammissibile è pari a: € 50.000,00
per singolo intervento presentato dalle aziende facenti parte delle filiere di cui all'art.42
2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 48. Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL Langhe Roero Leader per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 312.2 risultano pari a €. 40.000,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

Articolo 49. Requisiti di ammissibilità

1. Fermo restando tutto quanto previsto ai precedenti art. 2 e art. 4, sono di seguito elencate le condizioni specifiche di ammissibilità definite dalla misura 312.2:
 - a) al momento della domanda di finanziamento le microimprese beneficiarie devono già avere già chiesto e ottenuto il Numero di Partita IVA;
 - b) devono avere adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi e normativi prima dell'erogazione anche parziale del contributo (ad es. a titolo non esaustivo in materia di sicurezza per i lavoratori, sicurezza alimentare, ecc...).
 - c) devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
 - d) devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario;
 - e) devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
 - f) devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
 - g) devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
 - h) devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
 - i) devono rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis". In seguito alla Comunicazione della Commissione Europea "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" N° 09a06689) del 22/01/09 e le modalità applicative del DPCM del 3/06/09, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 i limiti di importo massimo per la concessione di aiuti di Stato sono elevati a 500.000 euro con esclusione del settore primario e le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I per i quali rimane la regolamentazione del "de minimis agricolo".

Articolo 50. Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere su questa misura del presente bando.
2. Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito all'accordo di filiera, come definito al precedente art. 4, comma 10;
 - del punteggio attribuito a specifiche priorità di filiera, come definite al successivo comma 3;
 - del punteggio attribuito a priorità di livello generale, come definito al successivo comma 4;
 - del punteggio attribuito alla qualità progettuale, secondo i parametri fissati al successivo comma 5.

Le domande saranno inserite in graduatoria sulla base di tale punteggio di priorità complessivo.

3. Le **priorità di filiera** sulla base delle quali saranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Microimprese avviate attive nelle filiere considerate con produzioni prioritarie Filiera della Nocciola Piemonte IGP; Filiera cereali autoctoni; Filiera artigianale di lavorazione delle erbe officinali; Filiere artigianali di lavorazione della Pietra di Langa, legno di castagno e gessi del Roero;	Punti 20
Microimprese avviate attive nelle filiere considerate con priorità intermedia Filiera ortofrutticola (esclusi i frutti a guscio) Filiera vitivinicola Filiera del miele Filiera lattiero-casearia Filiera della patata (di cui all'art. 42 comma 1 lettera f) Filiera della carne	Punti 15
Microimprese avviate attive nelle filiere considerate non prioritarie Filiera dei salumi Filiera dei frutti a guscio	Punti 7

4. Le **priorità di tipo generale** sulla base delle quali verranno valutate le domande di contributo sono le seguenti:

Richiedente/legale rappresentante giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 10
Richiedente/legale rappresentante donna	Punti 10
Richiedente/legale rappresentante disoccupato o iscritto alle liste di mobilità	Punti 10

5. I punteggi sulla base dei quali sarà valutata la **qualità del progetto** proposto sono i seguenti:

	Soddisfa il parametro sufficiente	Soddisfa il parametro elevato
Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR, dal PSL e dal progetto di filiera (rif. capitolo 7 lett. g) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Rilevanza dell'intervento proposto nell'ambito del progetto di filiera (rif. capitolo 7 lett. h) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Capacità del progetto di consentire il raggiungimento di un buon livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (rif. capitolo 7 lett. i) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Capacità del progetto di consentire il raggiungimento di un buon livello di rendimento economico dell'impresa proponente (rif. capitolo 7 lett. i) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Capacità del progetto di consentire il raggiungimento di un buon livello di performance ambientali dell'impresa proponente (rif. capitolo 7 lett. j) dell'Allegato A1 al modello di domanda)	0	1
Completezza e approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti l'intervento proposto.	0	1

6. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 23 punti (compreso il punteggio assegnato all'accordo di filiera).
7. A parità di punteggio, sarà data precedenza alle domande che presentano la migliore valutazione nell'ambito dei seguenti criteri, applicati in ordine progressivo:
- punteggio attribuito all'accordo di filiera cui la domanda appartiene;
 - priorità di filiera, secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3;
 - imprese che non hanno usufruito di contributi pubblici sul PSR 2000-2006 e PSR 2007-2013
 - data e orario di spedizione telematica.

Articolo 51. Documentazione per la presentazione delle domande

1. L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:
- Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on-line e come conferma cartacea) comprensivo degli allegati:
 - Allegato A 1 - Schema di progetto di filiera.
 - Allegato A 2 - Dichiarazione di adesione all'accordo di filiera.
 - Allegato A 3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione.
 - Allegato A 4 - Dichiarazione di assenso della forma cooperativa/associativa alla realizzazione dell'intervento.
 - Allegato A 5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario del bene se diverso dal richiedente oppure titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
 - Allegato A 6 - Dichiarazione in materia di "de minimis".
 - Allegato A 7 - Dichiarazione di impegno a partecipare ai corsi di formazione/aggiornamento.
 - Copia conforme all'originale dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, per le imprese costituite in forma societaria.
 - Certificato di attribuzione del numero di partita IVA e, per le imprese costituite in forma societaria, Certificato d'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio.
 - Copia progetto di impresa (business-plan di start-up).
 - Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita) e/o dichiarazione di assenso del proprietario del bene se diverso dal richiedente.
 - Per i fabbricati il legale rappresentante deve dichiarare, con atto sostitutivo di notorietà, la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente.

- g) Permesso di costruire oppure:
- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento; oppure:
 - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento; oppure:
 - dichiarazione di inizio attività (DIA), o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire con dichiarazione del legale rappresentante che i lavori da eseguire sono soggetti soltanto a DIA.
- h) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- i) Computo metrico estimativo delle opere edili previste, Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando l'ultimo prezzario di riferimento per Opere e Lavori Pubblici approvato dalla Regione Piemonte – sezione 18 Agricoltura – approvato con D.G.R. 16 Marzo 2010, n. 45-13541 aggiornato a Dicembre 2009 www.regione.piemonte.it/oopp/prezziario/prezzi_u.htm . Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta.
- j) Tre preventivi in originale di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- k) Tre preventivi in originale di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- l) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.
2. In relazione alla documentazione probatoria di cui al precedente comma 1, lett. j) e k), per l'acquisizione di lavori e/o beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare almeno tre proposte economiche raffrontabili, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ecc...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
3. Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n° 17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00.
4. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria.
5. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dall'erogazione dell'ultima quota di finanziamento, mettendola a disposizione degli organi di controllo.
6. **La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.**

III PARTE - PROCEDURE

Articolo 52. Modalità di presentazione delle domande

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

1. Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.
2. Con legge regionale n. 14/2006 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.
3. La presentazione di una domanda di aiuto comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.
4. Pertanto le imprese agricole e le microimprese (attive o in fase di creazione) appartenenti agli altri settori che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla l.r. n. 9/2007.
5. Le imprese non ancora iscritte dovranno iscriversi all'anagrafe:
 - a) costituendo il fascicolo aziendale presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, dove il rappresentante legale dovrà recarsi munito di documento di identità in corso di validità.
 - b) Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;
oppure presso:
 - c) l'amministrazione regionale, compilando il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm, e trasmettendolo, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, *alla Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino (fax 011/43225651).*

b) Presentazione delle domande di aiuto

6. Le domande di aiuto devono riguardare le singole Misure attivate dal GAL Langhe Roero Leader con il presente bando:
 - Misura 121
 - Misura 123 azione 3
 - Misura 312 azione 1
 - Misura 312 azione 2
7. Le domande di aiuto che perverranno oltre i limiti prescritti oppure prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta saranno respinte.
8. Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi telematico appositamente predisposti sul portale SistemaPiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 - a) tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo;
oppure:
 - b) in proprio utilizzando il servizio on line disponibile sul portale SistemaPiemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale (cliccare il link: "piano di sviluppo rurale - vai", previa registrazione al portale).
9. La registrazione al portale SistemaPiemonte può essere effettuata dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/ruar_sistpiem/indexsistp.htm (cliccando il link "Registrazione aziende e privati") oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

10. La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una password.
11. Al termine della procedura on line (effettuata tramite CAA o in proprio) sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto.
12. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di **domanda dovrà essere spedito al:**

GAL LANGHE ROERO LEADER
Via Umberto I,1
12060 Bossolasco (CN)
entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico

13. La domanda in forma cartacea, completa degli allegati richiesti da bando, potrà essere consegnata a mano o tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro similare prodotto postale previsto dalle Poste Italiane; farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale). Sulla busta dovrà essere indicata in modo ben visibile, la dicitura "Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento – Costruzione o completamento di filiere produttive locali" oltre all'indicazione della misura di riferimento (es. "Misura 312.1")
14. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.
15. Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.
16. Il GAL non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
17. La documentazione da allegare alla domanda di aiuto di ogni singola misura dovrà pervenire in forma completa l'elenco della documentazione da allegare è contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.
18. La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.
19. Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.
20. I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità dell'impresa.
21. Le imprese di nuova o recente costituzione, nel compilare i previsti modelli e nel presentare la prevista documentazione relativa, faranno riferimento (specificandolo) agli anni effettivi di esercizio.
22. Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR, del PSL ed a quelli di sviluppo aziendale.
23. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.
24. La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Articolo 53. Termini di presentazione della domanda

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 52, lett. b, le domande di contributo possono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, **fino al 9 febbraio 2011**.
2. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

Articolo 54. Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.
3. Ai sensi dell'art. 73, le stazioni appaltanti e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 55. Ricevibilità della domanda aiuto

1. L'inizio del procedimento si ha quando la domanda perviene, in formato elettronico e cartaceo al GAL che effettua le verifiche di ricevibilità relative a:
 - a) presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
 - b) presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
 - c) presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
 - d) presenza del CUAA (codice fiscale).
2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento o della richiesta di eventuali riesami della pratica. La mancanza di documentazione non è sempre sanabile (es. beneficiario non identificato, mancanza di elaborati fondamentali).
3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.
4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente.

Articolo 56. Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. La valutazione delle domande di finanziamento nonché della documentazione presentata saranno effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.
2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:
 - a) Le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:
 - rispetto dei termini di presentazione;
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;

- sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando.
- b) Le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri di priorità e dei punteggi definiti all'art. 4 per i progetti di filiera e:
- all'art. 17 per le domande relative alla misura 121;
 - all'art. 28 per le domande relative alla misura 123.3;
 - all'art. 39 per le domande relative alla misura 312.1;
 - all'art. 50 per le domande relative alla misura 312.2.
3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.
4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.
5. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.
6. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, con relativa motivazione, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.
7. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:
- comunicare l'accettazione del contributo;
 - trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.
- L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopra indicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.
8. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 57.
9. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili, potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.
10. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile a finanziamento; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico stabilito dal PSR per quella tipologia di intervento.

Articolo 57. Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

1. Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche, i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno/aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 58. Ricorribilità dei provvedimenti

1. L'Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso è il foro di Alba foro di competenza del GAL Langhe Roero Leader.

Articolo 59. Dati personali e sensibili

1. La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Langhe Roero Leader e per le altre pubbliche amministrazioni coinvolte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 60. Divieto di cumulabilità

1. Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 61. Inizio decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammessi al contributo gli investimenti, avviati dopo la data di presentazione della domanda cartacea, qualora ritenuti ammissibili.
2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.
3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della spesa al finanziamento.
4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 62. Termini di ultimazione degli interventi

1. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi entro il 30/09/2011, prorogabile in caso di interventi particolarmente complessi, su richiesta motivata del richiedente da inviare al GAL per la valutazione da parte della Commissione Istruttoria.
2. Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.

Articolo 63. Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:
 - a) non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti.
 - b) non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto.
Tale impegno è da intendersi come di seguito specificato:
 - Il beneficiario a partire dalla campagna 2003/04, a seguito dell'applicazione della L. 119/2003, e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, deve aver rispettato e deve rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.
 - Il beneficiario, nel caso di acquisti di latte da primi acquirenti, a partire dalla data di richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, dovrà impegnarsi ad acquistare tale prodotto da primi acquirenti che rispettino gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.

- c) non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, GAL, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - d) non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, GAL AGEA ed ARPEA;
 - e) abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - f) siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n.+ 2).
2. Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 64. Limiti degli investimenti

1. Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda cartacea (fa fede il timbro postale e di spedizione della domanda di aiuto). I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione delle domande. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della spesa di finanziamento. Il progetto è ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario.
2. Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.
3. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.

Articolo 65. Vincoli destinazione d'uso e durata del progetto di filiera

1. Non possono essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati per almeno:
 - a) 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
 - b) 5 anni nel caso di investimenti agrari, impianti produttivi mobili, macchinari e attrezzature, salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore;
 - c) l'accordo di filiera deve avere durata almeno triennale, rinnovabile.
2. Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell'investimento.
3. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Articolo 66. Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, bestiame, macchine - restituzione e recupero agevolazioni

1. Ai GAL compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca nei casi di:

- a) diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature e bestiame nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
 - b) mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
 - c) scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
 - d) decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
 - e) perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti, compreso il mancato rispetto dei contenuti dell'accordo di filiera
2. I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 67. Variazioni attività

1. Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, non possono essere chieste variazioni agli investimenti indicati in domanda. Sono fatte salve:
 - a) la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
 - b) la possibilità per i presentatori delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; sarà accolta a discrezione dell'Ufficio istruttore.
2. Le Ditte beneficiarie possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.
3. L'adattamento tecnico-economico deve:
 - a) rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
 - b) rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
 - c) confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
 - d) confermare la redditività degli investimenti.L'adattamento tecnico-economico non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.
4. Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico economico, senza alcun impegno da parte della Regione Piemonte.
5. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.
6. L'aumento di prezzo non è considerato adattamento tecnico economico.
7. Non sono ammesse varianti.

Articolo 68. Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba):
il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata e ai fornitori. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

- b) **Assegno:**
tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia della matrice dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.
- c) **Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale:**
tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).
- d) **Vaglia postale:**
tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
2. E' ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari (come descritto nella misura 121), finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale; in tale caso dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.
La quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura.
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.
Non sono ammessi pagamenti con Carte Bancomat o carte prepagate o carte di credito.
Le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta per l'effettuazione di acquisti (di macchine, attrezzature, materiali, ecc.) dovranno essere quietanzate.

Articolo 69. Controlli

1. Il 100% delle domande di aiuto e di pagamento è sottoposto a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi, compresa la visita in situ.
2. Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.
Il controllo in loco viene effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.
I controlli in loco possono essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 70. Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:
- a) **Anticipi:**
Le imprese che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere un'anticipazione fino al 20% del contributo concesso purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti.
Per liquidare l'anticipo deve essere presente la seguente documentazione:
- a) Domanda di pagamento dell'anticipo (previsto nella procedura informatica online e come conferma cartacea);
- b) Fidejussione bancaria od assicurativa: la fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell'allegato B del presente

bando o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte dell'ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente assicurativo o bancario, garante della fideiussione.

L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.

Nel caso di Comuni, Associazioni di Comuni ed Enti di diritto pubblico può essere presentata una garanzia scritta dalla loro Autorità (Deliberazione della Giunta), con la quale assumono l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato (vedi allegato B).

La garanzia sarà svincolata quando l'ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.

b) Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori:

per ogni pratica, limitatamente agli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte del GAL e l'avvenuta realizzazione di parti significative e funzionalmente autonome dell'investimento richiesto, potranno essere erogati al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata.

Gli acconti corrispondenti a stati di avanzamento lavori sono erogati senza fidejussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate, fatte salve le disposizioni previste per l'applicazione in materia di lavori "in economia" eseguiti direttamente dal beneficiario.

Per richiedere l'erogazione dello stato di avanzamento lavori, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di acconto o S.A.L. in modo informatico;
- documentazione probatoria dei pagamenti sostenuti e ogni altro documento necessario previsti dai bandi, dalle disposizioni attuative e dai manuali procedurali delle singole misure.

Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste nei Manuali procedurali dell'ARPEA e al presente articolo.

L'erogazione di anticipi ed acconti non è vicendevolmente escludente.

c) Saldo del contributo

Il saldo del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo;
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 20 del presente bando;
- dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario (vedi Allegato D);
- dichiarazione di destinazione d'uso;
- dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato C);
- fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Articolo 71. Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/2006 art. 30 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

Gli obiettivi dei controlli ex-post possono consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 72. Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Amministrativo Finanziario del GAL è responsabile delle procedure operative di cui al presente Bando Pubblico.

Articolo 73. Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti referenti del GAL reperibili presso la sede del GAL in Via Umberto I n. 1 – Bossolasco, telefono 0173/799.000 – 79.35.08 con il seguente orario:

GIORNO	ORARIO
Lunedì	Dalle 9.00 alle 17.30
Da Martedì a Giovedì	Dalle 8.30 alle 12.30
Venerdì	Su appuntamento

2. Per esigenze di carattere organizzativo, le richieste di cui al comma 1 dovranno preferibilmente essere avanzate entro il termine di scadenza del bando.

Articolo 74. Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando Pubblico e i relativi allegati così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche al testo base, il beneficiario ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL Langhe Roero Leader si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.
3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al P.S.L. "Colline da Vivere" del GAL Langhe Roero Leader, il cui testo è pubblicato sul sito internet www.langheroeroleader.it.
4. Per ogni eventuale controversia insorgenda è competente esclusivamente il Foro di Alba.

Articolo 75. Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico è pubblicato sul sito internet del GAL www.langheroeroleader.it ed è trasmesso via mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:
 - i 68 Comuni del GAL,
 - la Comunità Montana Alta Langa,
 - la Comunità Collinare del Roero,
 - l'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo",
 - l'Unione di Comuni "Sei in Langa".
 Di tale pubblicazione verrà mandato comunicato stampa ai giornali locali e alle Organizzazioni di Categoria.

Bossolasco, 11 novembre 2010

Il Presidente del GAL
ADAMI Pietro Carlo

